
Specificità e potenzialità del diritto canonico al tempo della crisi epidemica in Italia

Specific Application and Potential of Canon Law During the Pandemic in Italy

RECIBIDO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 / ACEPTADO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Manuel GANARIN

Ricercatore
Università di Bologna. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Bologna
orcid 0000-0002-0323-852X
manuel.ganarin2@unibo.it

Riassunto: Dinanzi ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19, la Chiesa cattolica in Italia ha cooperato con le autorità civili onde scongiurare che le attività di aggregazione ecclesiale potessero incrementare il rischio di trasmissione dell'infezione. Il saggio intende effettuare una ricognizione ed una valutazione di merito dei provvedimenti di diversa natura varati dalle autorità ecclesiastiche – Santa Sede, Conferenza episcopale italiana, Conferenze episcopali regionali, Vescovi diocesani – alla luce dell'intrinseca elasticità dello *ius Ecclesiae*, strutturalmente capace di approntare soluzioni idonee ad evitare assembramenti di persone, assicurando al contempo piena libertà di esercizio della missione salvifica della Chiesa, che si esprime specialmente nella liturgia e nei sacramenti.

Parole chiave: Covid-19, Diritti dei fedeli, Chiesa cattolica in Italia.

Abstract: In light of the decrees issued by the President of the Council of Ministers to combat and contain the spread of Covid-19, the Catholic Church in Italy worked with the civil authorities to ensure that gatherings in church settings would not increase the risk of infection. The purpose of this paper is to provide an in-depth analysis and assessment of the measures taken by ecclesiastical authorities – the Holy See, Italian Episcopal Conference, Regional Episcopal Conferences, Diocesan Bishops – within the intrinsically flexible framework of *ius Ecclesiae*, enabling solutions that would avoid gatherings while also ensuring full freedom to enact the salvific mission of the Church, which is expressed above all in the liturgy and the sacraments.

Keywords: Covid-19, Rights of the Faithful, Catholic Church in Italy.

SOMMARIO: 1. Il diritto canonico alla prova della crisi epidemica. La reazione della Chiesa cattolica in Italia alle misure restrittive del Governo italiano. 2. Il diritto di ricevere dai pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, in particolare i sacramenti (can. 213). Limitazione proporzionata di un diritto del fedele in tempo di pandemia? 3. L'attenuazione delle misure restrittive nella cosiddetta "fase 2". Il *Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo* del 7 maggio 2020. 4. La centralità teleologica della *salus animarum* nell'ordinamento giuridico della Chiesa. L'elasticità del *corpus* normativo di diritto sacramentale e l'apporto integrativo delle fonti di diritto particolare.

1. IL DIRITTO CANONICO ALLA PROVA DELLA CRISI EPIDEMICA.
LA REAZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA IN ITALIA
ALLE MISURE RESTRITTIVE DEL GOVERNO ITALIANO

Al fine di fronteggiare la grave crisi epidemica che ha colpito l'Italia, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha varato alcuni provvedimenti per contenere la diffusione del Covid-19, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale¹, incidendo direttamente sulla vita e sulle attività proprie delle confessioni religiose.

In particolare devono menzionarsi i decreti, adottati in forza dell'art. 3, c. 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6² – poi convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13 –, dell'8 e del 9 marzo 2020, con i quali sono state estese a tutto il territorio italiano le misure restrittive della libertà di circolazione e di riunione nonché quella che condizionava l'apertura e, in seguito, l'accesso ai luoghi di culto «all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di

¹ Lo stato di emergenza nazionale è stato dichiarato il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei Ministri sino al 31 luglio 2020, per poi essere prorogato al 15 ottobre 2020 (cfr. decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83) e, infine, al 31 gennaio 2021 (cfr. decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125).

² L'art. 3, c. 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*) stabiliva che le misure restrittive dovessero essere adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale perciò poteva varare «ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica» (art. 1, c. 1).

almeno un metro». Inoltre, è stata disposta la sospensione delle «cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri»³.

In questo modo sono state introdotte ampie limitazioni, la cui efficacia in seguito è stata prorogata sino al 3 maggio 2020⁴, ad alcuni di-

³ Il decreto dell'8 marzo 2020 disponeva alcune misure per la regione Lombardia e quattordici province di Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. L'art. 1, c. 1, prevedeva come misura quella di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». L'art. 1, c. 1, lett. g, invece, stabiliva che «sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico [...]; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività». Alla lettera h), infine, era prevista la misura dell'apertura condizionata dei luoghi di culto e la sospensione delle cerimonie religiose, comprese quelle funebri, estesa tuttavia a tutto il territorio nazionale dall'art. 2, c. 1, lett. v. Il decreto del 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto dell'8 marzo 2020 (art. 1, c. 1), vietando altresì l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1, c. 2). Ricostruisce la successione dei provvedimenti governativi S. MONTESANO, *Libertà di culto ed emergenza sanitaria: sintesi ragionata delle limitazioni introdotte in Italia per contrastare la diffusione del Covid-19*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 37 (2020) 255 ss.

⁴ Segnatamente i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020 prevedevano che le misure fossero efficaci sino al 3 aprile 2020. L'efficacia di tali misure è stata poi prorogata al 13 aprile 2020 (decreto del 1° aprile 2020) e, ancora, al 3 maggio 2020 (decreto del 10 aprile 2020). Prima dell'adozione di questi due decreti, è stato approvato il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19*, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). In esso si prevede che si possano adottare in parte o su tutto il territorio nazionale delle misure di durata non superiore ai trenta giorni, reiterabili e modificabili più volte sino al 31 luglio 2020 (ora 15 ottobre 2020), quando cioè avrebbe dovuto terminare lo stato di emergenza dichiarato nella seduta del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (art. 1, c. 1). Secondo l'art. 1, c. 2, tali misure devono essere adeguate e proporzionali al rischio effettivamente presente su specifiche parti o sulla totalità del territorio nazionale. Tra queste figura, sempre all'art. 1, c. 2, oltre alla limitazione della libertà di circolazione (lett. a): la «limitazione o divieto delle riunioni e degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico» (lett. f); la «limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo o religioso» (lett. g); la «sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto» (lett. h). Risulta abrogato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (eccetto gli artt. 3, c. 6-bis e 4).

ritti riconosciuti dalla Costituzione repubblicana del 1948, come il diritto di libertà religiosa (art. 19)⁵. È evidente, infatti, come la decreta-

⁵ In questa sede ci occuperemo delle implicazioni canonistiche dei decreti governativi, non già di quelle di carattere ecclesiasticistico, riguardanti cioè le ripercussioni delle misure restrittive sull'esercizio del diritto di libertà religiosa nell'ordinamento italiano e sull'assetto delle relazioni tra Stato e confessioni religiose (*in primis*, la Chiesa cattolica). Su questi ultimi profili cfr. F. ALICINO, *Costituzione e religione in Italia al tempo della pandemia*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 19/2020, 1 ss.; F. BALSAMO, *La leale collaborazione tra Stato e confessioni religiose alla prova della pandemia da Covid-19. Una prospettiva dall'Italia*, Diritto e Religione nelle Società Multiculturali (https://diresom.net), 27 marzo 2020; F. BOTTI, *Baggelle per una pandemia*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 10/2020, 1 ss.; P. CONSORTI, *Le religioni e il virus*, Diritto e Religione nelle Società Multiculturali (https://diresom.net), 9 marzo 2020; A. FERRARI, *Covid-19 e libertà religiosa*, SettimanaNews (www.settimananews.it), 6 aprile 2020; A. FUCCILLO, *La religione "contagiata" dal virus? La libertà religiosa nella collaborazione Stato-Chiesa nell'emergenza covid-19*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 21 aprile 2020; A. FUCCILLO – M. ABU SALEM – L. DECIMO, *Fede interdetta? L'esercizio della libertà religiosa collettiva durante l'emergenza COVID-19: attualità e prospettive*, Calumet – intercultural law and humanities review (www.calumet-review.it) 87 ss.; M. CARRER, *Salus rei publicae e salus animarum, ovvero sovranità della Chiesa e laicità dello Stato: gli artt. 7 e 19 Cost. ai tempi del Coronavirus*, BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto. Special issue. Un diritto per la pandemia (2020), 1, 339 ss.; G. CIMBALO, *Il Papa e la sfida della pandemia*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 9/2020, 13 ss.; M. L. LO GIACCO, *In Italia è in quarantena anche la libertà di culto*, Diritto e Religione nelle Società Multiculturali (https://diresom.net), 12 marzo 2020; N. COLAIANNI, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7/2020, 25 ss.; G. MACRÌ, *La libertà religiosa alla prova del Covid-19. Asimmetrie giuridiche nello "stato di emergenza" e nuove opportunità pratiche di socialità*, *ivi*, n. 9/2020, 23 ss.; A. MADERA, *Some preliminary remarks on the impact of COVID-19 on the exercise of religious freedom in the United States and Italy*, *ivi*, n. 16/2020, 70 ss.; S. MONTESANO, *L'esercizio della libertà di culto ai tempi del Coronavirus*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 20 marzo 2020; A. LICASTRO, *Il lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della pandemia*, ConsultaOnline (www.giurcost.org) (2020) 1, 229 ss.; V. PACILLO, *La sospensione del diritto di libertà religiosa nel tempo della pandemia*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 16 marzo 2020; IDEM, *La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 8/2020, 85 ss.; A. TOMER, *Libertà religiosa tra pandemia e garanzie nazionali, sovranazionali e pattizie*, AmbienteDiritto. Rivista trimestrale di diritto pubblico 20 (2020) 3, 320 ss. Si veda anche il volume collettaneo P. CONSORTI (ed.), *Law, Religion and Covid-19 Emergency*, DiReSom, Pisa 2020, che tratta del tema *de quo* nella duplice prospettiva ecclesiasticistica e confessionale.

zione emergenziale non abbia consentito al *civis-fidelis* di recarsi facilmente presso le chiese e gli altri luoghi sacri, in quanto i suoi spostamenti dovevano essere giustificati da comprovate esigenze lavorative, da motivi di salute ovvero da una situazione di necessità: cui poteva certamente ricondursi l'esercizio della libertà di culto costituzionalmente garantita, anche se è stata proposta una diversa interpretazione del testo normativo⁶. Del pari, con riguardo alle cerimonie religiose, sono state proibite quelle pubbliche, potendo dare luogo a centri di aggregazione virtualmente idonei ad incrementare i rischi di contagio che proprio i decreti *de quibus* intendevano prevenire.

Dinanzi al susseguirsi delle decisioni governative che hanno assunto progressivamente una portata locale, provinciale o regionale, prima, e nazionale, poi, la Chiesa cattolica in Italia ha da subito collaborato fattivamente con le autorità civili per scongiurare la propagazione dell'epidemia. Così, già all'indomani della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, del 1° marzo e del 4 marzo 2020, con i quali sono state varate le prime misure urgenti sia per le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sia per l'intero territorio nazionale⁷, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, mossa dalla necessità di individuare «linee comuni anche per le nostre comunità ecclesiali», ha manifestato la massima disponibilità in ordine alla recezione delle disposizioni poste a salvaguardia della salute pubblica⁸. Un'apertura che ha determinato, anzitutto, la sospensione delle celebrazioni delle Messe feriali nelle cosiddette “zone rosse”, vale a dire nelle aree maggiormente colpite e perciò interessate dalle misure restrittive del Governo. Per converso, nelle zone sino ad allora reputate non a rischio, la celebrazione eucaristica poteva svolgersi in ossequio all'obbligo di distanziamento sociale ed al divieto di assembramento, entrambi in vigore in tutta la penisola⁹.

⁶ Si veda l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno italiano, richiamata *infra*, § 2.

⁷ Cfr. i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020.

⁸ Cfr. *Coronavirus: comunicato della Presidenza CEI*, 24 febbraio 2020; nello stesso senso, si veda anche *Coronavirus: le misure del Governo. Piena collaborazione della CEI*, 2 marzo 2020, entrambi consultabili all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it.

⁹ L'intervento della Conferenza Episcopale Italiana è immediatamente successivo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020: «Il testo conferma

L'*escalation* della pandemia ed i successivi decreti dell'8 e del 9 marzo 2020 hanno segnato un punto di svolta, dando avvio alla "paralisi" delle celebrazioni comunitarie ed al ridimensionamento della vita liturgica e dell'amministrazione dei sacramenti nella Chiesa, destinati a protrarsi per un bimestre. L'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure consistenti nella sospensione delle cerimonie religiose e nell'accesso "*sub conditione*" ai luoghi di culto ha indotto la Conferenza Episcopale Italiana a confermare, «all'interno di un rapporto di confronto e di collaborazione» con il Governo, la presa di posizione assunta in precedenza: sebbene l'adesione a tali misure avesse avuto luogo in «un passaggio fortemente restrittivo», provocando «sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli», tanto da essere giustificata «unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica»¹⁰.

Le indicazioni offerte dalla Conferenza Episcopale Italiana tuttavia non hanno dispiegato un'efficacia vincolante. D'altro canto, come prevede il can. 455 § 1 del *Codex Iuris Canonici*, le Conferenze Episcopali si avvalgono della potestà deliberativa, per mezzo della promulgazione di decreti generali – legislativi ovvero esecutivi –, solamente nelle materie previste dal diritto universale o quando ciò è stabilito da un mandato speciale, richiesto o concesso *Motu Proprio* dalla Santa Sede; e

le misure restrittive emanate lo scorso 1 marzo – e destinate a restare in vigore fino a domenica 8 marzo inclusa – con le quali in tre regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) e in alcune province (Savona, Pesaro e Urbino) sono state stabilite limitazioni anche per i luoghi di culto, la cui apertura richiede l'adozione di misure tali da evitare assembramenti di persone. Alla luce del confronto con il Governo, in queste realtà la CEI chiede che, durante la settimana, non ci sia la celebrazione delle Sante Messe. /Il nuovo decreto, inoltre, stabilisce – per l'intero territorio nazionale, fino al 3 aprile – la "sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" (DPCM, art. 1, b) [...] /Nelle aree non a rischio, assicurando il rispetto di tali indicazioni in tutte le attività pastorali e formative, la CEI ribadisce la possibilità di celebrare la Santa Messa, come di promuovere gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo della Quaresima» (*Coronavirus: la posizione della CEI*, 5 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it).

¹⁰ *Decreto "coronavirus": la posizione della CEI*, 8 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it.

nel caso di specie non si è rinvenuta né una norma “abilitante”, né mandato alcuno. L’assemblea dei Vescovi italiani, dunque, non risulta essere stata previamente “autorizzata” a dare disposizioni che fossero cogenti per la Chiesa cattolica in Italia e, segnatamente, per le sue molteplici articolazioni interne, istituzionali e non. Pertanto, alla luce della costituzione gerarchica della Chiesa, tale funzione normativa è rimasta nella titolarità dei Vescovi diocesani, ciascuno dei quali regge, *ex iure divino*, la *portio populi Dei* a lui affidata con la potestà ordinaria, propria ed immediata che è richiesta per l’esercizio del suo ufficio pastorale (can. 381 § 1). Eppure, non può disconoscersi come il contributo della Conferenza Episcopale Italiana sia stato cruciale per l’implementazione di linee di indirizzo, che da una parte fossero condivise con il Governo italiano, in un contesto alquanto delicato nel quale era impellente rispettare l’impegno concordatario di collaborare con lo Stato per la promozione dell’uomo ed il bene del Paese – impegno formalizzato nell’art. 1 dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense tra Repubblica Italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984 –; e, dall’altra, si prospettassero come uniformi in ogni diocesi italiana, prevenendo inopportune frammentazioni. La Conferenza Episcopale Italiana allora si è posta ad un tempo quale istanza di cooperazione, *ad extra*, e quale istanza di coordinamento, *ad intra*, peraltro non debordando dalle sue competenze definite nello statuto del 1° settembre 2000¹¹. Se, per un verso, infatti, tramite la Presidenza, essa si rapporta con la società civile, trattando «le questioni di carattere nazionale che interessano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia» (art. 5 § 3), per l’altro stimola «l’azione concorde e la collaborazione fra le Chiese particolari» (art. 3 § 1), soprattutto «nelle questioni di carattere nazionale che riguardano la vita, l’azione pastorale e la presenza della Chiesa in Italia» (art. 7 § 1, lett. a).

Non sorprende quindi che la Conferenza Episcopale Italiana abbia costituito un punto di riferimento costante per i Vescovi, *uti singuli*, al momento di emanare nel corso della prima fase di emergenza sanitaria – la cosiddetta “fase 1” – le norme di diritto particolare che regolassero diversi aspetti della vita delle diocesi cui sono preposti. La dimensione

¹¹ Lo statuto della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2000 è consultabile in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana (2000) 257 ss.

nazionale della pandemia, unitamente all'esigenza di contenerne la trasmissione, aderendo prontamente alle disposizioni unilaterali del Governo, lungi da qualsivoglia contrapposizione dialettica, non potevano non sospendere in questa direzione¹².

L'azione dei Vescovi è stata invero ulteriormente programmata mediante il ricorso ad una seconda istanza di coordinamento "intermedia": la Conferenza Episcopale regionale. Il Codice non ne ingiunge l'erezione, limitandosi a precisare che la regione riunisce più province ecclesiastiche viciniori (can. 433 § 1), mentre al rispettivo *conventus Episcoporum* spetta favorire la cooperazione e l'attività pastorale al suo interno (can. 434). L'esperienza maturata in seno alle sedici Conferenze Episcopali regionali attualmente esistenti nella realtà ecclesiale italiana ha fatto sì che i Vescovi pianificassero a livello interdiocesano, in ossequio agli orientamenti generali della Conferenza Episcopale Italiana, gli indirizzi pastorali che da ultimo sarebbero stati trasposti nella legislazione diocesana: posto che pure le assemblee regionali sono di regola prive della *potestas iurisdictionis* (can. 434)¹³. Così, tra la fine del mese di febbraio e la prima metà del mese di marzo 2020 sono stati diramati i comunicati con i quali si dava notizia delle decisioni collegialmente prese dai Vescovi delle regioni ecclesiastiche italiane, le quali, tra l'altro, hanno confermato ovvero disposto (e, in seguito, prorogato *de facto*): l'apertura delle chiese per la sola preghiera personale ma non per l'esercizio pubblico del culto, delimitando lo *ius adeundi* di cui al can. 1214; la sospensione delle Messe festive e feriali, celebrate esclusivamente da Vescovi e presbiteri *sine populo*¹⁴, mentre i fedeli dovevano

¹² Si vedano al riguardo le riflessioni di G. DALLA TORRE, *Una Chiesa all'altezza dei tempi*, in L. ALICI – G. DE SIMONE – P. GRASSI (eds.), *Quaderni di dialoghi. Speciale 2020. La fede e il contagio nel tempo della pandemia*, Editrice Ave, Roma 2020, 48.

¹³ Cfr. R. ASTORRI, *Interventi delle Conferenze episcopali europee e delle conferenze regionali italiane in materia di Coronavirus. Per un primo e provvisorio bilancio*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 37 (2020) 301 ss.

¹⁴ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA, "Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra". *Messaggio dei Vescovi lombardi*, 6 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chiesadimilano.it; CONFERENZA EPISCOPALE ABRUZZESE MOLISANA, *Comunicato CEAM circa quanto indicato dal Comunicato CEI dell'8 marzo 2020 riguardo ai rischi di diffusione del Coronavirus*, 8 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chieseabruzzo molise.it; CONFERENZA EPISCOPALE SARDA, *Nuovo decreto Coronavirus, il comunicato della CES*, consultabile all'indirizzo internet www.sardegna.chiesa

ritenersi impossibilitati ad adempiere al precetto di partecipare alla Messa, ai sensi del can. 1248 § 2, potendo comunque assistervi attraverso gli strumenti di comunicazione sociale¹⁵; la sospensione delle altre celebrazioni liturgiche¹⁶, eccettuati per alcune regioni battesimi e matrimoni, ammissibili alla sola presenza di padrini, testimoni e familiari¹⁷; la celebrazione delle esequie in forma privata e circoscritta alla benedizione della salma; la possibilità di amministrare il sacramento della penitenza al di fuori del confessionale¹⁸ o il sacramento dell'unzione degli infermi ai malati¹⁹, con gli accorgimenti igienico-sanitari del caso.

cattolica.it; CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA, *Comunicato*, 9 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.diocesimassamarittima.it. Si veda anche CONFERENZA EPISCOPALE DELLE MARCHE, *Comunicato stampa. Emergenza Coronavirus: le disposizioni dei Vescovi delle Marche*, 25 febbraio 2020, consultabile all'indirizzo internet www.fermodiocesi.it; CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE, *Coronavirus: Comunicato dei Vescovi delle Diocesi di Puglia*, 9 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.cerignola.chiesacattolica.it. Quanto alla Conferenza Episcopale Basilicata cfr. *Coronavirus Covid-19: vescovi Basilicata, per il momento chiese aperte per preghiera personale. "Segno di speranza"*, 13 marzo 2020, in *SIR – Servizio Informazione Religiosa* (www.agensir.it).

¹⁵ Si vedano i comunicati della Conferenza Episcopale Umbra del 5 e 8 marzo 2020, consultabili all'indirizzo internet www.chiesainumbria.it.

¹⁶ Circa la sospensione indistinta di battesimi, celebrazioni eucaristiche, cresime e matrimoni, cfr. CONFERENZA EPISCOPALE LIGURE, *Comunicato*, 8 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.diocesilaspezia.it.

¹⁷ Così CONFERENZA EPISCOPALE TRIVENETO, *Alcune disposizioni comuni adottate fino a domenica 8 marzo, in comunione con le Chiese di Lombardia e di Emilia Romagna e nello spirito di reciproca collaborazione tra Chiesa e Stato per la promozione dell'uomo e il bene del Paese*, 2 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.cet.chiesacattolica.it. Si veda anche CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA, *Coronavirus: le indicazioni della Conferenza Episcopale Calabria sul nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri*, 8 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.calabriaecclesia.org, ove si stabiliva: «esclusivamente in caso di comprovate necessità e urgenza, per tutte le altre celebrazioni sacramentali, qualora secondo il discernimento oculato dei parroci non sia possibile il loro rinvio, svolgere la celebrazione a porte chiuse e con la presenza dei soli familiari e comunque e sempre osservando il rispetto della misura della distanza interpersonale di almeno un metro tra i pochi presenti ammessi e delle altre misure igienico-sanitarie già richiamate nelle disposizioni della CEC dello scorso 24 febbraio».

¹⁸ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE DI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, *Comunicato dell'8 marzo 2020*, 8 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.diocesi.torino.it.

¹⁹ Si vedano i comunicati del 2 e del 6 marzo 2020 della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna, consultabili all'indirizzo internet www.chiesadibologna.it. Non ci

Trattasi di misure che in ambito diocesano sono state riprodotte, talvolta specularmente (come nelle diocesi di Venezia²⁰ e di Roma²¹), in documenti diversamente intitolati (note, decreti, istruzioni, comunicati, ecc.) ma di eguale tenore normativo ed accomunati dal bisogno di garantire in varie forme la prossimità spirituale della Chiesa, come indicato dalla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana²². Ciò nonostante, non sono mancate prescrizioni aggiuntive che hanno sospeso ulteriori attività pastorali (come per l'arcidiocesi di Milano²³) o si sono contraddistinte per la loro più accentuata rigore. Basti pensare, a titolo esemplificativo, al comunicato del 21 marzo 2020 dell'Arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzo Sepe, ove si avvisava che il porporato, una volta preso atto del progressivo aggravamento dell'epidemia, aveva disposto la sospensione indistinta di tutte le cerimonie religiose nonché la riduzione dell'orario di apertura delle chiese al mattino, vietando che in esse si potesse procedere all'es-

risulta che la Conferenza Episcopale Laziale abbia adottato decisioni in merito. Quanto alla Conferenza Episcopale Campana, un comunicato del 5 marzo 2020 raccomandava di rispettare le indicazioni sanitarie nella celebrazione dell'eucaristia, dunque ammissibile (cfr. *Comunicato della CEC riguardo al contenimento della diffusione del Coronavirus*, consultabile all'indirizzo internet www.conferenzaepiscopalecampana.it). Nello stesso senso, anche il comunicato de 5 marzo 2020 della Conferenza Episcopale Siciliana (cfr. *Coronavirus: la nota della Conferenza Episcopale Siciliana*, consultabile all'indirizzo internet www.chiesedisicilia.org).

²⁰ Si consideri, per esempio, PATRIARCATO DI VENEZIA, *Istruzione COVID-19*, 8 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.patriarcatovenetia.it.

²¹ Cfr. VICARIATO DI ROMA, *Decreto del Cardinale Vicario*, 8 marzo 2020, prot. n. 446/20, consultabile all'indirizzo internet www.diocesidiroma.it.

²² «È prossimità che si esprime nell'apertura delle chiese, nella disponibilità dei sacerdoti ad accompagnare il cammino spirituale delle persone con l'ascolto, la preghiera e il sacramento della riconciliazione; nel loro celebrare quotidianamente – senza popolo, ma per tutto il popolo – l'Eucaristia; nel loro visitare ammalati e anziani, anche con i sacramenti degli infermi; nel loro recarsi sui cimiteri per la benedizione dei defunti» (*Un tempo di enorme responsabilità*, 10 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it).

²³ Per la diocesi di Milano, a titolo esemplificativo, nella *Nota del Vicario Generale, monsignor Franco Agnesi. Nuove disposizioni per l'emergenza COVID-19* del 27 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chiesadimilano.it, al n. 6 si stabiliva: «È sospesa, anche per i ministri straordinari della comunione eucaristica, la visita ordinaria agli ammalati. I sacerdoti potranno rendersi disponibili in caso di situazioni gravi e laddove richiesti, ma sempre con le dovute precauzioni e protezioni».

posizione e alla benedizione eucaristica allo scopo di evitare assembramenti di persone²⁴.

L'approccio "rigoristico", invero, è stato occasionalmente avallato pure dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, allorquando, nella nota del 12 marzo 2020, prospettò che le competenti autorità ecclesiastiche potessero varare provvedimenti ancor più restrittivi di quelli del Governo italiano, non escludendo «la decisione di chiudere le chiese» e dunque di negare il diritto di ingresso dei fedeli *ex can. 1214*, quantomeno per le pratiche di culto private: e ciò «per senso di appartenenza alla fratellanza umana, esposta a un virus di cui non conosciamo la natura né la propagazione» e per l'urgenza di proteggere responsabilmente l'altrui incolumità²⁵. L'incisiva persuasività dei "suggerimenti" impartiti all'episcopato italiano ha condotto alcuni Vescovi a ordinare immediatamente lo stesso giorno la chiusura *sine die* dei luoghi sacri, come in effetti fece, per esempio, il Cardinale Vicario per la diocesi di Roma, Angelo De Donatis: con decreto²⁶, però, prontamente modificato il giorno successivo²⁷, dopo che papa Francesco, durante la Messa quotidiana di Casa Santa Marta, pregando «per i pastori, che devono accompagnare il popolo di Dio in questa crisi», precisò che «Le misure drastiche non sempre sono buone»²⁸.

²⁴ Cfr. *Coronavirus: comunicato n. 6 del 21 marzo 2020. In comunione fraterna e con doveroso rigore. Nuovo Comunicato del Cardinale Sepe ai sacerdoti e ai fedeli sulle norme liturgiche e pastorali da osservare in questo tempo di emergenza*, consultabile all'indirizzo internet www.chiesadinapoli.it. Tra le disposizioni più salienti, ricordiamo le seguenti: «le Chiese restano aperte soltanto per alcune ore del mattino, a beneficio di qualche fedele che vuole confessarsi o raccogliersi in preghiera individuale, nel rispetto delle regole»; «sono vietate tutte le cerimonie religiose (battesimi, cresime, matrimoni, ecc.)»; «i sacerdoti celebrano la Messa privatamente, senza assistenza e senza amministrare l'Eucaristia ad alcuno»; «non è consentito procedere all'esposizione del Santissimo Sacramento e alla benedizione eucaristica per evitare assembramenti di persone».

²⁵ Si veda il comunicato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana del 12 marzo 2020 (*Una Chiesa di terra e di cielo*), consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it.

²⁶ Cfr. VICARIATO DI ROMA, *Decreto*, 12 marzo 2020, prot. n. 468/20, consultabile all'indirizzo internet www.diocesidiroma.it.

²⁷ Cfr. VICARIATO DI ROMA, *Decreto*, 13 marzo 2020, prot. n. 469/20, consultabile all'indirizzo internet www.diocesidiroma.it.

²⁸ FRANCESCO, *Omelia*. "Non dimentichiamo la gratuità della rivelazione", 13 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.vatican.va.

Al di là di questo “incidente” di percorso, la Santa Sede ha sostenuto in modo implicito l’atteggiamento prudentiale e collaborativo delle istituzioni ecclesiastiche italiane, per tramite di specifici atti di rilevanza giuridica rivolti alla Chiesa universale, che hanno definito i contorni di una normativa canonica emergenziale atta ad assicurare l’amministrazione dei sacramenti in circostanze eccezionali, l’elargizione dei mezzi di grazia che supplissero alla loro assenza e, infine, l’adattamento della legislazione liturgica alle necessità sanitarie contingenti.

Anzitutto vi è stato il duplice intervento del 19 marzo 2020 del “tribunale di foro interno” della Curia romana, ossia la Penitenzieria Apostolica, la quale con una nota ha precisato che il sacramento della penitenza poteva essere amministrato secondo la modalità straordinaria dell’assoluzione collettiva senza la previa confessione individuale, in quanto ricorreva la grave necessità richiesta dal can. 961 § 1 del Codice di Diritto canonico e dal can. 720 § 3 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* «soprattutto nei luoghi maggiormente interessati dal contagio pandemico [come le strutture ospedaliere] e fino a quando il fenomeno non rientrerà»: fermo restando che i casi di grave necessità avrebbero dovuto essere determinati dal Vescovo diocesano²⁹ (o eparchiale) e che, nell’ipotesi in cui fosse stato impossibile ricevere l’assoluzione sacramentale, il fedele avrebbe potuto ottenere il perdono dei peccati, compresi quelli mortali, mediante la contrizione perfetta «espressa da una sincera richiesta di perdono [...] e accompagnata [...] dalla ferma intenzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale»³⁰.

²⁹ Segnaliamo, al riguardo, il *Decreto sulle celebrazioni in tempo di pandemia* (28 marzo 2020) del Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, consultabile all’indirizzo internet www.patriarcatovenezia.it, ove al n. 10, lett. f, si stabiliva che «Il Patriarca, a fronte di un’eventuale situazione di grave e diffuso contagio nella nostra Diocesi, che al momento non è oggettivamente presente, potrà personalmente concedere ai sacerdoti assistenti religiosi delle strutture e presidi ospedalieri e delle case di cura (e solamente per questi luoghi) la facoltà di imparare validamente (“ad validitatem”) l’assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale, a condizione che si tratti di ammalati ivi ricoverati, che si trovino fisicamente alla presenza del ministro, e che siano in pericolo di vita o si trovino in reparti in cui non sia possibile garantire il segreto della confessione e le adeguate misure sanitarie».

³⁰ PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Nota della Penitenzieria Apostolica Circa il Sacramento della Penitenza nell’attuale situazione di pandemia*, 19 marzo 2020, in *L’Osservatore romano*, 20-21 marzo 2020, 7. Sulla contrizione perfetta, il documento rinvia al n. 1452 del

La Penitenzieria Apostolica, inoltre, ha emanato un decreto per la concessione, *ex auctoritate Summi Pontificis* e a determinate condizioni, di speciali indulgenze plenarie (cann. 992 ss.) a favore sia di fedeli affetti da Covid-19, sia di operatori sanitari, familiari e coloro che li assistono, sia di ogni fedele che avesse implorato Dio per la cessazione dell'epidemia, il sollievo per i malati e la salvezza eterna di chi era deceduto sia, infine, di coloro che in punto di morte non avessero potuto ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi ed il viatico³¹.

Quanto alla liturgia, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 25 marzo 2020 ha adottato, *de mandato Summi Pontificis*, un decreto riguardante i riti della Settimana Santa per i «paesi colpiti dalla malattia, dove sono previste restrizioni circa gli assembramenti e i movimenti delle persone», prescrivendo che le celebrazioni avvenissero «senza concorso di popolo e in luogo adatto, evitando la concelebrazione» e nel rispetto di una serie di accorgimenti: per esempio, evitare il gesto dello scambio della pace, omettere il rito della lavanda dei piedi il Giovedì Santo e riservare al solo celebrante l'atto di adorazione della croce mediante bacio il Venerdì Santo³². In conformità a tale provvedimento, resosi necessario a motivo dell'indifferibilità dei riti pasquali, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha divulgato gli *Orientamenti per la Settimana Santa*, segnalando che, «per garantire un minimo di dignità alla celebrazione», il mi-

Catechismo della Chiesa cattolica, secondo il quale «Quando proviene dall'amore di Dio amato sopra ogni cosa, la contrizione è detta "perfetta" (contrizione di carità). Tale contrizione rimette le colpe veniali; ottiene anche il perdono dei peccati mortali, qualora comporti la ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale». Sulla confessione individuale in tempo di pandemia e sull'evoluzione storica dell'assoluzione generale, cfr., rispettivamente, D. TARANTINO, "Ego te absolvo". *Il sacerdote medicus animarum ai tempi del Covid-19*, Diritto e Religione nelle Società Multiculturali (<https://diresom.net>), 20 aprile 2020; e S. TESTA BAPPENHEIM, *La Pandemia Covid-19 autorizza a derogare la regola canonica dell'assoluzione necessariamente preceduta dalla confessione individuale?* (can. 961 CIC), *ivi*, 22 aprile 2020.

³¹ Cfr. PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Decreto della Penitenzieria Apostolica circa la concessione di speciali Indulgenze ai fedeli nell'attuale situazione di pandemia*, 19 marzo 2020, in *L'Osservatore romano*, 20-21 marzo 2020, 1 e 7.

³² Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Decreto. In tempo di Covid-19 (II)*, 25 marzo 2020, in *L'Osservatore romano*, 26 marzo 2020, 7. Il decreto aggiorna le indicazioni ed i suggerimenti dati ai Vescovi nel precedente decreto del 19 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.cultodivino.va.

nistro celebrante avrebbe potuto farsi assistere da un diacono, un lettore, un organista, un cantore e due operatori per la trasmissione in diretta *streaming*³³, come peraltro consentito alla luce dei chiarimenti resi dal Ministero dell'Interno italiano, all'uopo interpellato³⁴. Non dissimilmente, nello stesso giorno la Congregazione per le Chiese Orientali ha fornito nell'ambito di sua competenza delle indicazioni per le celebrazioni pasquali nelle Chiese cattoliche di rito orientale, auspicando che «tutti i capi delle Chiese *sui iuris*» emanassero «delle disposizioni in sintonia con le istruzioni che le Autorità Civili hanno stabilito per il contenimento del contagio»³⁵.

2. IL DIRITTO DI RICEVERE DAI PASTORI GLI AIUTI DERIVANTI
DAI BENI SPIRITUALI DELLA CHIESA, IN PARTICOLARE I SACRAMENTI
(CAN. 213). LIMITAZIONE PROPORZIONATA DI UN DIRITTO
DEL FEDELE IN TEMPO DI PANDEMIA?

Dalla ricostruzione delle indicazioni non vincolanti e delle disposizioni normative della Santa Sede, della Conferenza Episcopale Italiana, delle Conferenze Episcopali regionali e dei Vescovi diocesani può evincersi come nel complesso la Chiesa cattolica in Italia abbia recepito, adattandole al suo interno, le decisioni varate dalle autorità statuali, con ripercussioni notevoli sul piano liturgico-sacramentale.

Circoscrivendo le nostre riflessioni all'amministrazione dei sacramenti e alle esequie ecclesiastiche, può notarsi, infatti, come si sia assistito alla limitazione transitoria di un diritto dei fedeli battezzati, cui corrisponde un dovere specifico gravante sui ministri ordinati.

³³ Si vedano gli *Orientamenti per la Settimana Santa* della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana del 3 aprile 2020, consultabili all'indirizzo internet www.chiesa-cattolica.it.

³⁴ Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO. DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE. DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI, *Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Esigenze determinate dall'esercizio del diritto alla libertà di culto*, 27 marzo 2020, consultabile all'indirizzo internet www.interno.gov.it.

³⁵ CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Indicazioni circa le celebrazioni pasquali nelle Chiese orientali cattoliche*, 25 marzo 2020, in *L'Osservatore romano*, 26 marzo 2020, 7.

Segnatamente il can. 213 riconosce il diritto dei *christifideles* di ricevere dai sacri pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti³⁶. Si tratta di un diritto di capitale importanza, il cui soddisfacimento consente al fedele di agire in comunione con la Chiesa (can. 209 § 1) e di adempiere al dovere di condurre, secondo la propria condizione, una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione (can. 210)³⁷. Sulla base del rapporto di alterità esistente tra colui che riceve il sacramento e colui che lo amministra – solitamente un fedele ordinato *in sacris* –, e in considerazione della centralità dei *bona spiritualia* nell'economia della salvezza³⁸, questi ultimi non possono non essere amministrati in conformità ad un principio superiore di giustizia³⁹. Le implicazioni giuridiche ed organizzative di tale diritto sull'attività della Chiesa sono dunque alquanto considerevoli, accentuando l'indole diaconale del sacerdozio ministeriale o gerarchico: chi ha ricevuto il sacramento dell'ordine, specie nel grado dell'episcopato e del presbiterato, infatti, è tenuto a servire i *christifideles* quale dispensatore (e non proprietario) dei mezzi di grazia, svolgendo rettamente il ruolo di intermediazione salvifica cui è preordinato per sua natura il ministero sacerdotale, che indubbiamente proibisce di disporre in modo incondizionato anzitutto dei sacramenti istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa⁴⁰, nella quale deve esserne garantito l'accesso più ampio e fruttuoso possibile⁴¹. Il Concilio Vaticano II, peraltro, ha insegnato come tutti i fedeli abbiano diritto di ricevere *abundanter* dai sacri pa-

³⁶ Sull'*iter* di redazione del canone, cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Sacramenti: un diritto dei fedeli?*, Rivista liturgica 98 (2011) 823-826. Tale diritto è suggellato anche nel can. 16 del Codice dei canoni delle Chiese orientali del 1990. In questa sede, tuttavia, faremo riferimento alle norme del *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa di rito latino (can. 1).

³⁷ Cfr. D. CENALMOR, *sub can. 213*, in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1, Eunsa, Pamplona 2002, 92-93.

³⁸ Ricordiamo che il *Catechismo della Chiesa cattolica*, sulla scorta degli insegnamenti del Concilio di Trento, ribadisce tra l'altro come «per i fedeli i sacramenti della Nuova Alleanza sono *necessari alla salvezza*» (n. 1129).

³⁹ Cfr. B. F. PIGHIN, *Diritto sacramentale canonico*, Marcianum Press, Venezia 2016, 33 ss.

⁴⁰ Cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1131.

⁴¹ Rinviamo sul punto alle acute riflessioni di T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, 3ª ed., Eunsa, Pamplona 2007, 91-92.

stori i beni spirituali⁴²; e nonostante l'omissione dell'avverbio "abbondantemente" dal testo codiciale, criticata dalla canonistica⁴³, la gerarchia ecclesiastica non può sottrarsi al grave obbligo di andare largamente e generosamente incontro alle necessità spirituali del popolo di Dio⁴⁴, pianificando le iniziative pastorali proprio in conseguenza dell'entità concreta di tali necessità⁴⁵. D'altro canto, il legame di complementarità che unisce il Codice di Diritto Canonico all'ecclesiologia del Vaticano II⁴⁶ costituisce un criterio ermeneutico imprescindibile per intendere adeguatamente il Codice stesso, rifuggendo così interpretazioni minimaliste che potrebbero indebitamente incrementare la libertà discrezionale dei ministri sacri e limitare, altrettanto indebitamente, il diritto dei fedeli a ricevere soltanto ciò che è strettamente necessario per la loro salvezza⁴⁷: ferma restando l'eventualità che i ministri ordinati, a motivo della loro scarsità, possano accontentare solo esigualmente i bisogni dei fedeli per cause non imputabili alla loro responsabilità⁴⁸.

Entro tali coordinate deve allora comprendersi l'obbligo dei ministri sacri, corrispettivo del diritto dei fedeli di cui al can. 213, di

⁴² Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Costituzione dogmatica* "Lumen gentium" *sulla Chiesa*, 21 novembre 1964, n. 37.

⁴³ Si vedano per tutti i rilievi critici formulati da G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, 3^a ed., il Mulino, Bologna 2003, 36-37.

⁴⁴ Cfr. M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Edusc, Roma 2013, 188.

⁴⁵ Come indicativamente afferma D. CENALMOR, *sub can. 213*, cit., 93, quanto sancito nel can. 213 costituisce un «principio informador de la organización eclesiástica».

⁴⁶ Fu lo stesso Giovanni Paolo II, al momento di promulgare il Codice di Diritto Canonico, ad evidenziare questo legame nella costituzione *Sacrae disciplinae leges* del 25 gennaio 1983 (cfr. AAS 75 [1983] II, XI-XII).

⁴⁷ Cfr. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., 36; e D. LE TOURNEAU, *Le canon 213 sur le droit aux biens spirituels et ses conséquences sur les droits et les devoirs fondamentaux dans l'Église*, *Studia canonica* 47 (2013) 465. La corretta interpretazione del can. 213 conduce peraltro a rilevare la discontinuità tra questo e il can. 682 del Codice di Diritto Canonico del 1917, che riconosceva il diritto dei laici di ricevere dal clero, conformemente alla disciplina ecclesiastica, i beni spirituali «et potissimum adiumenta ad salutem necessaria».

⁴⁸ Secondo M. VISIOLI, *Il diritto di ricevere i sacramenti (can. 213)*, *Quaderni di diritto ecclesiale* 30 (2017) 457, «la trascrizione di "abundanter" dalla fonte conciliare al testo codiciale avrebbe in taluni casi ingenerato aspettative e rivendicazioni di diritti fuori misura».

amministrare i sacramenti a coloro che li richiedono opportunamente (*opportune*), siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli (can. 843 § 1). Soprattutto la valutazione in merito all'opportunità o no della richiesta, secondo le circostanze di tempo e di luogo nelle quali è stata avanzata⁴⁹, dovrebbe essere compiuta con estrema prudenza e con senso di giustizia, in quanto il ministro ordinato non dovrebbe respingerla qualora la ricezione del sacramento fosse, anche in situazioni non ordinarie, oggettivamente fattibile e, dunque, conveniente⁵⁰ ed esigibile da parte del fedele⁵¹. Tale apprezzamento, oltre ad esprimersi normalmente *ad casum*, potrebbe essere sussunto in una norma generale ed astratta che diviene oggetto di promulgazione, risultando perciò intimata alla comunità. L'autorità ecclesiastica, cioè, in questa ipotesi si avvarrebbe della *potestas moderandi* di cui al can. 223 § 2, disciplinando l'esercizio dei diritti dei fedeli suggellati nel *Codex* del 1983 "intuitu boni communis".

La formulazione testuale del canone, non esente da critiche per la sua eccessiva genericità, tanto che in dottrina è stato paventato il rischio che l'autorità ecclesiastica possa imporre decisioni arbitrarie⁵², abbisogna di essere chiarificata per l'impatto che potrebbe avere sull'integrità dello statuto giuridico del fedele battezzato (cann. 208-222). La disposizione, certamente, permette al titolare

⁴⁹ La disposizione di cui al can. 843 § 1 costituisce un'aggiunta allo *Schema documenti pontificii quo disciplina canonica de Sacramentis recognoscitur* del 1975 (cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO. COETUS STUDIORUM DE SACRAMENTIS, *Conventus dd. 18-22 aprilis habiti*, Communicationes 9 [1977] 334-335). Durante la Plenaria della Pontificia Commissione del 1981, si precisò che l'avverbio "*opportune*" «refertur ad circumstantias et non ad legem» (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secreteria et Consultoribus datis*, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXXXI, 194).

⁵⁰ Cfr. M. DEL POZZO, *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, cit., 191; M. VISIOLI, *Il diritto di ricevere i sacramenti (can. 213)*, cit., 462.

⁵¹ Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, *sub can. 843*, in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, III/1, 3ª ed., Eunsa, Pamplona 2002, 425.

⁵² Rinviamo anche qui alle considerazioni critiche di G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., 23-24.

della *potestas iurisdictionis* di introdurre limiti estrinseci all'esercizio dei diritti di libertà, quando si ravvisi l'urgenza di salvaguardare i diritti altrui o la realtà comunitaria della Chiesa nel suo insieme⁵³; ma tutto ciò non può che avvenire *secundum iustitiam*, tramite un'opera di contemperamento tra le esigenze di ordine naturale e quelle di ordine soprannaturale che deve riflettersi anche nel dato giuridico, strutturandolo. La fonte del can. 223 § 2 peraltro si rinviene, come precisato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi⁵⁴, nella dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae* sulla libertà religiosa⁵⁵, che, oltre ad individuarne i limiti, ribadisce il principio del *favor libertatis*, per il quale i pubblici poteri devono riconoscere la più ampia libertà possibile a vantaggio degli uomini, potendola comprimere se non quando e in quanto sia necessario (n. 7). Se questo assunto vale per la società civile, *a fortiori* vale pure per la *societas Ecclesiae*, laddove l'autorità competente intenda moderare l'esercizio dei diritti dei fedeli⁵⁶, pur in ossequio alle specificità della Chiesa stessa, che in ogni caso non possono essere obliate.

Non dissimilmente dai cann. 213 e 843 § 1, l'interpretazione del can. 223 § 2 non può non essere quindi influenzata dal nesso tra il Codice di Diritto Canonico ed il Concilio Vaticano II, avendo il primo tentato di trasporre nel linguaggio canonistico gli insegnamenti del secondo. E l'incidenza del principio del *favor libertatis* delimita il raggio di azione dell'autorità ecclesiastica, la quale deve procedere con cautela,

⁵³ Sui limiti estrinseci, differenti da quelli intrinseci, si veda per tutti J. A. FUENTES, *Participación de los fieles en la comunión eucarística. Límites al ejercicio de un derecho*, *Fidelium iura* 14 (2004) 23: «El derecho fundamental a recibir los medios de salvación – palabra y sacramentos –, como cualquier otro derecho, no tiene un carácter absoluto. Existe, y se ejerce verdaderamente, dentro de unos límites, que en parte son intrínsecos al mismo derecho, es decir dependen de su significado, de su realidad, y, en parte, son límites extrínsecos, es decir, que dependen de la existencia de otros derechos, así como de la realidad social de la Iglesia y de la responsabilidad que tiene la autoridad en orden a regir la vida del Pueblo de Dios».

⁵⁴ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Chiarimenti circa l'applicazione del can. 223 § 2 CIC*, 8 dicembre 2010, n. 2, *Communicationes* 44 (2010) 280.

⁵⁵ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Dichiarazione "Dignitatis humanae" sulla libertà religiosa*, 7 dicembre 1965, n. 7.

⁵⁶ Così J. BOGARÍN DÍAZ, *El favor libertatis como clave hermenéutica del canon 223*, *Ius Canonicum* 53 (2013) 525.

identificando limiti che siano oggettivi e giusti⁵⁷ in quanto *necessari*, alla luce del contesto ove i diritti devono di essere limitati; *proporzionati*, nel senso che la misura varata debba essere adeguata rispetto alla finalità perseguita; *giustificati* da una grave ragione, che rimarca i connotati di eccezionalità e di straordinarietà della misura stessa; e *conformi al diritto*, non potendo essere oltrepassato il limite invalicabile dello *ius divinum*. È il diritto divino, infatti, ad innervare i diritti fondamentali del fedele cristiano formalizzati nel *Codex*⁵⁸ e, a ben vedere, ad orientare il ricorso alle attribuzioni giurisdizionali da parte della gerarchia, la quale, nel restringere anche in via provvisoria gli spazi di libertà dei diritti stessi, non può vanificarli del tutto⁵⁹, tentando di promuoverne in un’ottica di bilanciamento, per quanto possibile, l’esplicazione⁶⁰.

Le norme codiciali appena illustrate costituiscono i punti di riferimento essenziali per esaminare i profili di merito delle decisioni e delle iniziative che hanno condizionato, in modo sostanzialmente uniforme in tutto il territorio nazionale, il diritto dei fedeli di ricevere i beni spirituali della Chiesa. Segnatamente alla luce dei *Suggerimenti per la celebrazione dei sacramenti in tempo di emergenza Covid-19* elaborati dalla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana⁶¹, che compendiano par-

⁵⁷ In argomento cfr. D. CENALMOR, *sub can. 223*, in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1, cit., 160; e T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, cit., 98.

⁵⁸ Cfr. M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Edusc, Roma 2018.

⁵⁹ Come osserva G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., 23-24, non si può ignorare o ridimensionare «l’importanza e il significato della codificazione dello statuto giuridico del battezzato. Non si tratta, infatti, di generiche affermazioni di principio, ma di vere e proprie norme promulgate dal pontefice, fondate in larga misura sul diritto divino e destinate a estendere la loro efficacia ai più diversi campi e rapporti. Di conseguenza se l’autorità ecclesiastica ha il potere di regolare l’esercizio dei diritti dei cristiani, essa non può comportarsi come se essi non esistessero o fossero integralmente affidati alla sua discrezionalità. Ogni eventuale limitazione dovrà quindi avere carattere eccezionale ed essere giustificata da gravi e adeguate ragioni».

⁶⁰ Come, del resto, rileva J. BOGARÍN DÍAZ, *El favor libertatis como clave hermenéutica del canon 223*, cit., 532, il verbo “*moderare*” di cui al can. 223 § 2 ha una duplice accezione, restrittiva (in ordine alla limitazione eccezionale dell’esercizio del diritto) e positiva (in ordine alla promozione dei diritti dei fedeli, che a parere dell’Autore dovrebbe rappresentare la finalità “*abituale*” della *potestas moderandi*).

⁶¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. SEGRETERIA GENERALE, *Suggerimenti per la celebrazione dei sacramenti in tempo di emergenza Covid-19*, 17 marzo 2020, consultabile all’indirizzo internet www.chiesacattolica.it.

te delle indicazioni e delle norme emanate a vario livello dalla Chiesa cattolica in Italia, possono distinguersi due tipologie di misure limitative: da un lato, quelle che hanno riformulato in tempo di pandemia l'esercizio del diritto di cui al can. 213; dall'altro, quelle che si sono tradotte nella sospensione *de facto* dell'esercizio del diritto stesso.

Nel novero della prima categoria può ascriversi la rimeditazione temporanea delle modalità concrete di amministrazione di alcuni sacramenti, in conformità alla *ratio* sottostante alle misure di prevenzione e di contenimento del contagio varate dal Governo italiano. In effetti, alcuni sacramenti si sono potuti in linea di principio celebrare per soddisfare le necessità spirituali dei fedeli, purché non si formassero assembramenti di persone e fossero adottate le precauzioni igienico-sanitarie prescritte. Così, la celebrazione del battesimo⁶², della penitenza (sia nei luoghi sacri sia a domicilio⁶³), dell'unzione degli infermi⁶⁴ e del matrimonio⁶⁵ non ha integrato la violazione dei divieti governativi (come quelli relativi alle riunioni ed alle cerimonie religiose), né l'inottemperanza agli obblighi di distanziamento sociale, di utilizzo di mascherina protettiva e di guanti monouso nonché di igienizzazione costante delle mani: nonostante la Conferenza Episcopale Italiana avesse

⁶² Il punto n. 2 dei *Suggerimenti* prevedeva che il battesimo fosse celebrato, ad esempio, quando il bambino malato fosse in pericolo di morte. Il ministro doveva mantenere un'opportuna distanza dal battezzando, dai genitori e dai padrini, procedere alle unzioni previste dai libri liturgici con l'uso di guanti monouso ed omettere il segno della croce sulla fronte del bambino.

⁶³ Il sacramento della penitenza poteva essere amministrato nel luogo di culto, a condizione che ciò avvenisse in un luogo ampio ed areato, il ministro ed il penitente si tenessero a debita distanza ed il primo indossasse la mascherina monouso. Con le stesse precauzioni, era possibile amministrare il sacramento presso la casa di un fedele anziano o malato (punto n. 3 dei *Suggerimenti*).

⁶⁴ L'unzione degli infermi poteva essere amministrata presso il domicilio di un ammalato con le stesse precauzioni previste per gli altri sacramenti. In aggiunta, si raccomandava che il ministro si detergesse le mani e le asciugasse con carta monouso. Di seguito, «Prima di iniziare il rito, il ministro indossi i guanti e attinga all'olio con il pollice, avendo cura successivamente di non toccare con le dita scoperte la superficie del guanto»: punto n. 5, lett. c, dei *Suggerimenti*.

⁶⁵ Le indicazioni della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana non hanno trattato espressamente del sacramento del matrimonio, ma una parte sia delle Conferenze episcopali regionali sia di Vescovi diocesani hanno previsto la possibilità che fosse celebrato "in forma privata", alla presenza cioè del sacerdote quale assistente qualificato, dei due testimoni (can. 1108 § 1) e dei familiari più stretti.

suggerito di valutare previamente e prudenzialmente la sussistenza «di uno stato di grave necessità *pro bono animae*», che raccomandasse «l'indifferibilità dell'amministrazione del sacramento», la quale perciò poteva avere luogo in circostanze straordinarie.

Per converso, le istituzioni ecclesiastiche si sono dimostrate concilianti nei confronti di quanto reiteratamente decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri circa la sospensione di altre cerimonie religiose, ossia di quelle eucaristiche ed esequiali. Un atteggiamento che ha sospinto i Vescovi italiani a disporre la circoscrizione del rito delle esequie alla sola benedizione della salma, per un verso, e la sospensione delle celebrazioni eucaristiche *cum populo*, per l'altro: ma in questo modo tali misure non sembrano raccordarsi del tutto con quelle poc'anzi illustrate entro una cornice sistematica coerente, apparendo più restrittive, quando invece potevano adottarsi misure alternative pur sempre conformi alle decisioni adottate dal Governo italiano. Basti pensare al diritto dei fedeli alle onoranze funebri, espressamente sancito dal Codice di Diritto Canonico (can. 1176 § 1), che ben avrebbe potuto essere attentamente garantito, osservando le precauzioni sanitarie e facendo sì che alle esequie partecipassero soltanto i familiari più ristretti del defunto⁶⁶: non escludendo neppure la celebrazione della Messa esequiale anche al di fuori del luogo sacro, come prospetta nei casi di necessità il can. 932 § 1⁶⁷, purché il luogo scelto sia decoroso⁶⁸. Può risultare, d'altronde, forse opinabile autorizzare, seppure in casi eccezionali, la celebrazione “in forma privata” di un battesimo ovvero di un matrimonio e, simultaneamente, sospendere un rito, come quello delle esequie, che, lungi dal porre in essere un raggruppamento di persone, avrebbe dato nel corso dell'emergenza sanitaria sia un aiuto spirituale al fedele defunto sia il conforto della speranza ai familiari a lui più prossi-

⁶⁶ Cfr. V. PACILLO, *La libertà di culto di fronte all'emergenza Covid-19. Profili di diritto canonico e di diritto ecclesiastico italiano*, Il diritto ecclesiastico 130 (2019) 25.

⁶⁷ La celebrazione del rito funebre, inclusa la Messa esequiale, avrebbe potuto invero essere sospesa durante la “fase 1”, prevedendo perciò la sola benedizione della salma, nelle zone maggiormente colpite dalla pandemia, nelle quali vi è stato il maggior numero di decessi (basti pensare, anzitutto, ad alcune province della regione Lombardia). In questa ipotesi, infatti, pare giustificata e proporzionata la limitazione del diritto di cui al can. 1176 § 1.

⁶⁸ Si veda anche il n. 297 dell'*Institutio Generalis Missalis Romani*.

mi (can. 1176 § 2)⁶⁹. Si poteva probabilmente, in altri termini, *moderare* con maggiore linearità il diritto dei fedeli di cui al can. 213, senza trasgredire le direttive statuali e, in specie, l'interruzione delle «cerimonie religiose, ivi comprese quelle funebri»: locuzione, questa, che sembra ricomprendere le cerimonie pubbliche, di rilevanza comunitaria e dunque potenziali veicoli di trasmissione del Covid-19, piuttosto che le cerimonie non aperte al pubblico⁷⁰, le quali avrebbero potuto al contrario tenersi con prudenza, non compromettendo le istanze di tutela dei beni della vita e della salute.

Inoltre, i documenti esaminati sono laconici, se non silenti circa l'eventualità che i fedeli potessero ricevere il sacramento dell'eucaristia. Al loro interno, infatti, si ribadiva che le Messe dovessero celebrarsi *sine populo*⁷¹, cioè con la partecipazione di regola del solo ministro celebrante. Nient'altro. Eppure, l'accesso contingentato e dunque in regime di sicurezza all'eucaristia avrebbe potuto essere assicurato quantomeno ai fedeli che ne facessero richiesta, una volta recatisi appositamente nel luogo di culto per esercitare un diritto riconosciuto dalla Carta costituzionale italiana (art. 19): e ciò non solo in occasione di uno spostamento determinato da uno stato di necessità o da comprovate esigenze la-

⁶⁹ Sulla valenza ecclesiale delle esequie cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, nn. 1680-1690. Peraltro una parte della dottrina ecclesiasticistica, proprio rimarcando il profondo significato dei riti funebri, ha ritenuto che essi avrebbero potuto celebrarsi integralmente in condizioni di sicurezza durante la "fase 1": cfr. T. DI IORIO, *La quarantena dell'anima del civis-fidelis. L'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 11/2020, in part. 60-61; A. GIANFREDA, *Libertà religiosa e culto dei defunti nell'epoca del Coronavirus*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 17 marzo 2020.

⁷⁰ Cfr. V. PACILLO, *Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l'emergenza da COVID-19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della grazia*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 6 aprile 2020, n. 4.

⁷¹ Anche il suggerimento n. 1 della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana non si discosta da questa linea di indirizzo pastorale: «Nelle sagrestie si curi con particolare attenzione l'igiene ambientale e la conservazione delle ostie e del vino destinati alla consacrazione. Il corporale, la palla e i purificatoi siano cambiati e lavati frequentemente. Si provveda a dotarsi di un dispensatore di sapone liquido o di soluzione alcolica e degli asciugamani di carta monouso per la detergenza delle mani prima dell'inizio della S. Messa».

vorative e purché l'edificio di culto fosse situato lungo il percorso, secondo un chiarimento reso dal Ministero dell'Interno⁷², parzialmente superato dal Governo italiano⁷³. Il Codice di Diritto Canonico, del resto, prevede che si possa ricevere l'eucaristia *extra Missam*, osservati i riti liturgici, se vi è una giusta causa (can. 918), effettivamente sussistente laddove il *christifidelis*, impossibilitato a partecipare alla celebrazione eucaristica comunitaria⁷⁴, intenda accostarsi a quel sacramento che Benedetto XVI ha definito, sulla falsariga del magistero di Giovanni Paolo II⁷⁵ e, soprattutto, del Concilio Vaticano II⁷⁶, come la fonte ed il cul-

⁷² Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO. DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE. DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI, *Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Esigenze determinate dall'esercizio del diritto alla libertà di culto*, cit., ove si asseriva che «al fine di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione, è necessario che l'accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati da “comprovate esigenze lavorative”, ovvero per “situazioni di necessità” e che la chiesa sia situata lungo il percorso di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi».

⁷³ Nel sito ufficiale del Governo italiano è consultabile la pagina *Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo* (cfr. www.governo.it/it/faq-iorestoa-casa). Nella sezione *Spostamenti*, al quesito «Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?» si dà la seguente risposta: «L'accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicurino tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose». Sulla riconducibilità dell'esercizio della libertà di culto individuale ad una “situazione di necessità”, cfr. A. FUCILLO – M. ABU SALEM – L. DECIMO, *Fede interdetta? L'esercizio della libertà religiosa collettiva durante l'emergenza COVID-19: attualità e prospettive*, cit., 104 e 108.

⁷⁴ Tale impedimento è previsto nei *praenotanda* del rito per l'amministrazione del sacramento al di fuori della celebrazione eucaristica. Cfr. *De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam*, n. 14.

⁷⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Lettera enciclica “Ecclesia de Eucharistia” sull'Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa*, 17 aprile 2003, AAS 95 (2003) 433 ss. (in part. n. 21).

⁷⁶ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Costituzione “Sacrosanctum Concilium” sulla sacra liturgia*, 4 dicembre 1963, n. 10.

mine della vita cristiana che edifica la Chiesa, ponendosi quale principio causale che precede ontologicamente la Chiesa stessa⁷⁷.

L'applicazione del can. 918 e, dunque, la possibilità di amministrare al di fuori del rito della Messa il sacramento dell'eucaristia a singoli fedeli, anche laddove ciò fosse stato differibile ed in ossequio alle misure igienico-sanitarie, poteva essere raccomandata dalla Conferenza Episcopale Italiana, preservando il diritto di accesso alle chiese di cui al can. 1214 per la sola preghiera individuale, così come già temporaneamente stabilito durante la “fase 1” dal mese di febbraio a quello di maggio 2020. In questo modo, l'episcopato italiano avrebbe forse presidiato la coerenza delle misure emergenziali, che non hanno proibito né la celebrazione, a date condizioni, di alcuni sacramenti nei luoghi sacri (come battesimo, penitenza e matrimonio), né l'amministrazione del viatico presso la residenza del fedele che si trovasse in pericolo di morte (cann. 911 § 1 e 921 § 1)⁷⁸. Invece, dalla sospensione delle Messe *coram populo*, in assenza di ulteriori determinazioni, è scaturito un effetto implicito: la sospensione del diritto dei fedeli di potersi accostare materialmente all'eucaristia. Un effetto, che, oltre ad avere “eclissato” la dimensione salvifica della comunione sacramentale, potrebbe finire per ledere il principio di uguaglianza battesimale (can. 208), in quanto alla liturgia ed al banchetto eucaristico hanno potuto partecipare “privatamente” soltanto gli appartenenti all'*ordo clericorum* nonché i consacrati delle rispettive comunità ed i fedeli laici che, in numero assai esiguo, hanno assistito a vario titolo il ministro celebrante (in qualità, per esempio, di lettore, di accolito o di volontario per la ripresa in diretta della funzione sacra).

Il richiamo alla tradizione, operato dalla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, «per cui, se non sussistono le condizioni per poter amministrare il sacramento, *supplet Ecclesia*, affidandosi al *votum sacramenti*»⁷⁹, vale a dire alla comunione “spirituale” o “di de-

⁷⁷ Cfr. BENEDETTO XVI, *Esortazione apostolica postsinodale* “Sacramentum caritatis” sull'Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, 22 febbraio 2007, AAS 99 (2007) 105 ss., n. 17.

⁷⁸ Del «Viatico al capezzale del morente» si occupa il punto n. 4 dei *Suggerimenti* della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

⁷⁹ Così riporta l'introduzione dei *Suggerimenti per la celebrazione dei sacramenti in tempi di emergenza Covid-19*, cit.

siderio”⁸⁰, da cui discendono effetti simili a quelli della comunione sacramentale⁸¹, non avrebbe potuto pertanto ritenersi esaustivo, poiché non sembravano sussistere ragioni oggettive che impedissero l’amministrazione del sacramento in aderenza ai provvedimenti del Governo italiano. Anzi, i pastori, come rimembra la stessa Segreteria Generale, ben potevano riferirsi ai precedenti della «storia della Chiesa», che testimonia come «in situazioni estreme di guerra o di epidemia, i sacerdoti non sempre hanno potuto avvicinarsi ai fedeli che necessitavano di ricevere sacramenti indefetibili, *ma tutte le volte che è stato possibile lo hanno fatto con gli accorgimenti e le dotazioni che avevano a disposizione*»⁸²: manifestando così la loro vicinanza al popolo di Dio. Vi potevano essere, dunque, le condizioni affinché i pastori considerassero la richiesta del fedele, *uti singulus*, opportuna ai sensi del can. 843 § 1, risultando immotivata la negazione o il rinvio del sacramento alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali la richiesta stessa è stata presentata (eccetto quando il fedele fosse, ad esempio, in quarantena o in isolamento fiduciario⁸³); e la gerarchia della Chiesa avrebbe potuto

⁸⁰ In merito alla “comunione spirituale”, cfr. CONCILIO DI TRENTO, *Sessione XII*, cap. 6: «Invece, per quanto riguarda il praticare in maniera retta e sapiente, i nostri padri distinguono tre modi di ricevere questo santo sacramento; insegnarono, infatti, che alcuni lo ricevono solo sacramentalmente, come i peccatori; altri solo spiritualmente, quelli appunto che, mangiando in desiderio quel pane celeste, loro posto innanzi, con la fede viva “che opera per mezzo della carità” (Gal 5,6), ne sperimentano il frutto e l’utilità; i terzi, poi, [lo ricevono] sacramentalmente e spiritualmente insieme; questi sono coloro che si esaminano e si preparano prima, così da avvicinarsi a questa divina mensa “vestiti dell’abito nuziale” (cfr. Mt 22,11-13)».

⁸¹ Su questi aspetti rinviamo alle riflessioni di C. GIRAUDDO, *La vita sacramentale in tempo di pandemia*, in L. ALICI – G. DE SIMONE – P. GRASSI (eds.), *Quaderni di dialoghi. Speciale 2020. La fede e il contagio nel tempo della pandemia*, cit., 55-56.

⁸² Così sempre l’introduzione ai *Suggerimenti* del 17 marzo 2020 (il corsivo è aggiunto).

⁸³ Cfr. M. VISIOLI, *Il diritto di ricevere i sacramenti (can. 213)*, cit., 462 e 468. Sull’avverbio “opportuno” di cui al can. 843 § 1, annota G. DALLA TORRE, *Coronavirus. Gli ordini dati dallo Stato e gli ordini interni della Chiesa*, in *Avvenire*, 24 marzo 2020: «A ben vedere, è in questo “opportuno” la chiave di risposta [...], nel senso che l’esercizio del diritto al sacramento – e quindi l’obbligo per il pastore di amministrarlo – è legato a circostanze soggettive e oggettive, di tempo e di luogo. In particolare, insieme al bene spirituale del fedele, si deve tenere conto anche di situazioni come quella presente, in cui è in gioco il bene salute e il bene vita dei consociati, oltre che il bene comune dell’intera società, che il diffondersi del coronavirus attacca sotto molti profili: da quelli relazionali, a quelli lavorativi, economici, culturali».

plausibilmente riorganizzare durante la crisi pandemica la distribuzione dell'eucaristia, per esempio impartendo direttive circa i flussi di ingresso nelle chiese e gli accorgimenti sanitari o coinvolgendo i laici quali ministri straordinari della sacra comunione (can. 230 § 3). D'altro canto, la *potestas moderandi* di cui al can. 223 § 2 consente di disciplinare l'*exercitium iuris*, non già di sospendere *sine die* il diritto di ricevere i beni spirituali della Chiesa (can. 213): una misura, quest'ultima, che si concreta in una *denegatio iuris*, la quale non solo rischia di trascinare i limiti della potestà di regolazione dell'autorità ecclesiastica⁸⁴, ma altresì di pregiudicare tanto il radicamento nello *ius divinum* dei diritti del fedele cristiano e il rapporto intersoggettivo di giustizia che contraddistingue l'amministrazione dei sacramenti⁸⁵, quanto la missione salvifica della Chiesa⁸⁶.

3. L'ATTENUAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE NELLA COSIDDETTA "FASE 2". IL PROTOCOLLO CIRCA LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON IL POPOLO DEL 7 MAGGIO 2020

In occasione dell'annuncio dei provvedimenti del Governo italiano per la gestione della cosiddetta "fase 2" dell'emergenza Covid-19, efficaci su tutto il territorio nazionale dal 4 maggio 2020, vi è stata una ferma reazione dei Vescovi italiani al cospetto della scelta di riconfermare la sospensione delle cerimonie religiose, consentendo la sola celebrazione di quelle funebri, preferibilmente all'aperto, purché fossero riservate ai congiunti, vi partecipassero non più di quindici persone e

⁸⁴ Come precisa il PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Chiarimenti circa l'applicazione del can. 223 § 2 CIC*, cit., 281, «Il compito di regolazione generale sarà [...] perseguito nelle sedi in cui l'Autorità esplicherà il proprio governo e con il rispetto dei limiti interni ed esterni che essa incontrerà nella sua azione: innanzitutto, *limiti di diritto divino (non potrebbe disconoscere diritti fondamentali del fedele o dell'uomo)*, ma anche limiti derivanti da un'Autorità superiore o posti in sede legislativa all'attività di governo, proprio per dare certezza del diritto a tutela della persona del fedele» (n. 4; il corsivo è nostro).

⁸⁵ Cfr. G. BONI, *Il fondamentale diritto dei fedeli ai sacramenti*, Centro Studi Rosario Livatino (www.centrostudilivatino.it), 7 maggio 2020.

⁸⁶ Sul punto rinviamo a V. PACILLO, *Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l'emergenza da COVID-19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della grazia*, cit., n. 3.

fossero osservate le consuete misure igienico-sanitarie (protezione delle vie respiratorie e distanza interpersonale di almeno un metro⁸⁷).

La Conferenza Episcopale Italiana, infatti, con un comunicato stampa del 26 aprile 2020 ha lamentato come fosse stata esclusa «arbitrariamente la possibilità di celebrare la Messa con il popolo», rivendicando il diritto della Chiesa di «organizzare la vita della comunità cristiana [...] nella pienezza della propria autonomia», nella consapevolezza che la fede «deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale»⁸⁸. Segnatamente è stata manifestata l'esigenza di riprendere le attività della Chiesa in una fase nella quale si sarebbe assistito di lì a poco in altri settori della vita sociale all'attenuazione delle misure restrittive di contenimento della pandemia, rilanciando quel dialogo tra la Conferenza Episcopale Italiana e le istituzioni governative italiane che aveva già indotto la prima a presentare "Orientamenti e Protocolli" per l'avvio, in condizioni di sicurezza, delle celebrazioni liturgiche.

L'urgenza di soddisfare prima possibile i bisogni ecclesiali di natura prettamente spirituale ha sospinto ad intensificare l'interlocuzione costante con le autorità statuali ed il Comitato Tecnico-Scientifico di esperti, costituito per fornire consulenza al Governo italiano in ordine alle misure indispensabili per contrastare la diffusione del Covid-19⁸⁹. Ciò ha condotto la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana ad offrire all'episcopato italiano alcune indicazioni per la celebrazione delle esequie ecclesiastiche (30 aprile 2020)⁹⁰, in con-

⁸⁷ Così stabilivano gli artt. 1, c. 1, lett. i, e 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

⁸⁸ Cfr. *DPCM, la posizione della CEI*, 26 aprile 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it.

⁸⁹ Nel sito ufficiale della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) sono consultabili i provvedimenti che hanno costituito il Comitato Tecnico-Scientifico (cfr. l'art. 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 ed il decreto n. 371 del 5 febbraio 2020, entrambi emanati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile).

⁹⁰ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. SEGRETERIA GENERALE, *Esequie, nota complementare al testo del Ministero dell'Interno*, 30 aprile 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it. La nota individuava alcune misure «cui ottemperare con cura» durante la Messa esequiale, da celebrarsi nella chiesa o all'aperto, anche nelle aree cimiteriali: così si disponeva che fosse il sacerdote, una volta igienizzate le mani, ad andare incontro ai fedeli per la distribuzione dell'eucaristia, porgendola sulla loro mano. Il sacerdote, inoltre, era tenuto ad indossare la mascherina ed a mantenere la dovuta distanza di sicurezza. La chiesa doveva essere sanificata regolarmente, fa-

formità alle misure applicative di carattere sanitario individuate dal Ministero dell'Interno italiano⁹¹. Il 2 maggio 2020 è stata poi data notizia della «definizione di un Protocollo di massima, relativo alla graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche»⁹², culminato con la sottoscrizione, il successivo 7 maggio, da parte del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno italiani, del *Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo*, in vigore dal 18 maggio 2020⁹³. Il documento,

vorendo il ricambio dell'aria. Si sanciva poi l'obbligo di rimanere a casa per chi presentasse una temperatura corporea superiore a 37,5° C o altri sintomi influenzali, mentre si raccomandava di non accedere alla chiesa e di non partecipare al rito esequiale «se sono presenti sintomi di influenza o vi è stato contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti». La nota, infine, esigeva anche per le celebrazioni all'aperto la previa «misurazione della temperatura corporea attraverso un termometro digitale o un termo-scanner», inibendo la partecipazione al rito di coloro che avessero una temperatura corporea superiore a 37,5° C. Quest'ultima disposizione è venuta meno il 2 maggio 2020, allorquando la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha rappresentato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Comitato tecnico-scientifico le difficoltà per le parrocchie italiane di dotarsi degli strumenti di rilevazione della temperatura (cfr. *Esequie: le indicazioni per le celebrazioni*, 30 aprile 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it).

⁹¹ Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO. DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE, *Applicazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre*, 30 aprile 2020, consultabile all'indirizzo internet www.interno.gov.it.

⁹² *Messe con il popolo: condivise le linee di un accordo*, 2 maggio 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it.

⁹³ Cfr. *Dal 18 maggio celebrazioni con il popolo*, 7 maggio 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it. Il Protocollo è stato subito integrato – ancorché unilateralmente – dalla lettera del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2020, che comunicava la raccomandazione formulata dal Comitato Tecnico-Scientifico di non superare il numero massimo di partecipanti di 200 unità nei luoghi di culto chiusi e di 1.000 unità nelle cerimonie religiose celebrate all'aperto. Per un primo commento al Protocollo e a quanto è accaduto alla vigilia della “fase 2” dell'emergenza sanitaria, specialmente in prospettiva ecclesiasticistica, cfr. A. CESARINI, *I limiti all'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria e la 'responsabile' collaborazione con le confessioni religiose*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 18/2020, 1 ss.; L. DECIMO, *La “stagione” dei protocolli sanitari tra Stato e confessioni religiose*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 14 maggio 2020; M. L. LO GIACCO, *I “Protocolli per la ripresa delle celebrazioni delle confessioni diverse dalla cattolica”: una nuova stagione nella politica ecclesiastica italiana*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 12/2020, 107 ss.; G. MACRÌ, *Brevi conside-*

«predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana» e, in seguito, esaminato ed approvato il 6 maggio 2020 dal Comitato Tecnico-Scientifico, ha anticipato quanto disposto dall'art. 1, c. 11, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e dall'art. 1, c. 2, lett. h-bis, della legge 22 maggio 2020, n. 35 (di conversione del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19), che subordinano, ieri come oggi, il riavvio delle funzioni religiose alla previa sottoscrizione di Protocolli tra il Governo e le confessioni religiose interessate⁹⁴.

razioni in materia di governance delle pratiche di culto tra istanze egualitarie, soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) "fotocopia", *ivi*, n. 11/2020, 68 ss.; S. MONTESANO, *La Chiesa Cattolica e il Governo: la bilateralità tra "leale collaborazione" ed emergenza*, *Oliv. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* (www.oliv.it), 12 maggio 2020; S. NITOGLIA, *Covid-19 e libertà religiosa*, *L-Jus. Rivista trimestrale del Centro studi Rosario Livatino* 3 (2020) 1, 55 ss.; A. TIRA, *Normativa emergenziale ed esercizio pubblico del culto. Dai protocolli con le confessioni diverse dalla cattolica alla legge 22 maggio 2020, n. 35*, *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 8 giugno 2020; IDEM, *Libertà di culto ed emergenza sanitaria: il protocollo del 7 maggio 2020 concordato tra Ministero dell'Interno e Conferenza Episcopale Italiana*, *ivi*, 16 maggio 2020.

⁹⁴ Cfr. decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 (*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*) ribadisce l'apertura condizionata dei luoghi di culto (art. 1, c. 1, lett. n) e la necessità della sottoscrizione di Protocolli (art. 1, c. 1, lett. o). Al decreto sono allegati sette Protocolli stipulati con altrettante confessioni religiose, il primo dei quali è intitolato *Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo*. Tali misure hanno esplicitato la loro efficacia dal 18 maggio al 14 giugno 2020, in seguito prorogata al 14 luglio 2020 (cfr. il decreto dell'11 giugno 2020) e al 31 luglio 2020 (cfr. il decreto del 14 luglio 2020). Infine, il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*), ha prorogato, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, consentendo perciò al Governo italiano di adottare e di prorogare ulteriormente le misure di contenimento del contagio. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 ha reso efficaci le misure di contrasto al Covid-19 dal 9 agosto al 7 settembre 2020 (cfr. art. 1, c. 6, lett. o, lett. p; art. 12, c. 1), mentre il successivo decreto del 7 settembre 2020 ne ha prorogato ulteriormente l'efficacia sino al 7 ottobre 2020, così come quello del 13 ottobre 2020 ha disposto un'ulteriore proroga sino al 13 novembre 2020, prima, e al 24 novembre 2020, poi (cfr. decreti del 18 ottobre e del 24 ottobre 2020).

Al di là delle indicazioni sull'accesso ai luoghi di culto⁹⁵ e sulla sanificazione dei luoghi stessi e degli oggetti liturgici⁹⁶, vi sono tre profili del Protocollo che meritano di essere considerati. Il primo concerne la sua natura canonicamente non vincolante, sebbene la Conferenza Episcopale Italiana possa concludere accordi relativi ad «Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato», come stabilisce l'art. 13, n. 2, dell'Accordo di Villa Madama del 1984. Del resto, non si rinviene mandato alcuno, previamente concesso dalla Sede Apostolica⁹⁷, che avrebbe permesso alla Conferenza medesima di convenire bilateralmente delle norme che obbligassero da subito i Vescovi diocesani. Questi ultimi, pertanto, avvalendosi delle loro prerogative, hanno promulgato disposizioni di diritto particolare, recependo ed integrando i contenuti del Protocollo⁹⁸, talvolta sulla base degli indirizzi concordati nell'assemblea episcopale regionale di appartenenza⁹⁹.

⁹⁵ Il Protocollo dispone che nel luogo di culto e nei locali annessi debbano evitarsi assembramenti di persone (n. 1.1). Inoltre, il legale rappresentante dell'ente è tenuto ad individuare la capienza massima dell'edificio, in considerazione dell'obbligo di distanziamento sociale: capienza che, laddove fosse superata, non esclude la possibilità di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche. L'accesso alla chiesa è contingentato con l'ausilio di volontari e/o collaboratori (nn. 1.2 e 1.3). I fedeli devono indossare la mascherina (n. 1.5) e avvalersi del *dispenser* per l'erogazione del liquido igienizzante le mani (nn. 1.5 e 1.9).

⁹⁶ È stabilito che al termine di ogni celebrazione debbano essere igienizzati regolarmente i luoghi di culto, comprese le sacrestie, e disinfettati tutti gli oggetti liturgici utilizzati dal ministro (nn. 2.1 e 2.2). Si prevede, inoltre, che le acquasantiere debbano rimanere vuote (n. 2.3).

⁹⁷ L'art. 5 § 3 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana recita: «Nelle materie ad essa eventualmente demandate da accordi tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, la Conferenza agisce entro gli ambiti e secondo le procedure previste dagli specifici mandati ricevuti dalla stessa Sede Apostolica».

⁹⁸ Cfr., per esempio, le *Disposizioni per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo* varate per la diocesi di Bergamo, tra le più colpite dalla pandemia, consultabili all'indirizzo internet www.diocesibg.it.

⁹⁹ Si veda, a titolo esemplificativo, CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA, *Il Messaggio dei Vescovi della Campania per la graduale ripresa delle celebrazioni*, 15 maggio 2020, consultabile all'indirizzo internet www.conferenzaepiscopalecampana.it, che offre alcune «Linee unitarie [...] vincolanti per tutti». Tra queste, l'episcopato campano vieta l'incremento del numero delle celebrazioni liturgiche, invero consentito dal Protocollo, «sia per ragioni di natura liturgica, sia per evitare una sorta di “meccanicizzazione”, sia per oggettive difficoltà pratiche (igienizzazione dopo ogni messa e un tempo per l'areazione degli ambienti)».

In secondo luogo, deve segnalarsi la portata derogatoria del Protocollo, nel quale sono previste talune eccezioni transitorie alla legislazione liturgica, per esempio all'*Institutio Generalis Missalis Romani*, che illustra i principi teologici e le prescrizioni atte ad organizzare ed a regolare la celebrazione eucaristica. Basti pensare all'obbligo di presenza minimale di concelebranti e ministri (n. 3.1)¹⁰⁰; all'omissione del coro (n. 3.2)¹⁰¹ e dello scambio del segno della pace (n. 3.3)¹⁰²; alla distribuzione della comunione, che deve avvenire previa igienizzazione delle mani e con l'utilizzo di guanti monouso, offrendo «l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli» (n. 3.4)¹⁰³; e, infine, alle of-

¹⁰⁰ Cfr. *Institutio Generalis Missalis Romani*, nn. 92 (presbiteri concelebranti), 94 (diacono), 98 (accolito), 100 (fedele laico per il servizio all'altare).

¹⁰¹ Cfr. *Institutio Generalis Missalis Romani*, nn. 103 e 312. Il Protocollo non sembra escludere che, in assenza della *schola cantorum*, possa partecipare alla celebrazione un cantore (n. 104). Comunque sia, la Conferenza Episcopale Italiana, interpellando il Ministero dell'Interno, ha di recente comunicato che ora è possibile «l'impiego di cori e di cantori durante le funzioni religiose o in occasione di eventi di natura religiosa», purché i membri del coro mantengano «una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti» (cfr. *Celebrazioni: la risposta del Viminale ai quesiti posti dalla CEI*, 14 agosto 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it).

¹⁰² Cfr. *Institutio Generalis Missalis Romani*, nn. 82 e 154.

¹⁰³ Non è chiaro se il punto 3.4 ammetta o no che l'eucaristia possa essere ricevuta dal fedele sia in bocca sia sulla mano, nei luoghi ove ciò è stato consentito, come in Italia (cfr. *Institutio Generalis Missalis Romani*, n. 161; si veda anche la delibera n. 56, *Istruzione sulla Comunione eucaristica* e le *Indicazioni particolari per la Comunione sulla mano* della Conferenza Episcopale Italiana del 19 luglio 1989, *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* [1989] 195 ss.). Comunque sia, in data 23 giugno 2020 il Comitato Tecnico-Scientifico, accogliendo la richiesta della Conferenza Episcopale Italiana di superare l'obbligo imposto al ministro celebrante di indossare i guanti monouso al momento di distribuire la sacra comunione, ha raccomandato che quest'ultimo si deterga scrupolosamente le mani, precisando poi che, «in assenza di dispositivi di distribuzione, le ostie dovranno essere depositate nelle mani dei fedeli evitando qualsiasi contatto tra le mani dell'officiante e le mani dei fedeli medesimi. [...] Rimane la raccomandazione di evitare la distribuzione delle ostie consacrate portate dall'officiante direttamente alla bocca dei fedeli» (il documento è consultabile nella pagina *Celebrazioni: la risposta del Viminale a due quesiti CEI*, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it). Nel corso della fase di stesura del Protocollo, peraltro, ritenendo il momento della distribuzione della comunione «ad altissimo rischio contagio», gli esperti del Governo proposero «una comunione “fai da te” con ostie “take away” precedentemente consacrate dal sacerdote, che verrebbero chiuse singolarmente in sacchetti di plastica poggiati in chiesa su dei ripiani» (così

ferite dei fedeli, raccolte in appositi contenitori anziché durante le celebrazioni (n. 3.7)¹⁰⁴. Queste norme di carattere eccezionale, alcune delle quali sono state superate previo parere positivo espresso dal Comitato Tecnico-Scientifico, peraltro applicabili in tutto o in parte anche ad altri riti (battesimo, matrimonio, unzione degli infermi ed esequie: n. 3.8¹⁰⁵), incidono sul diritto del fedele di rendere a culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito (can. 214), approvato dai legittimi pastori e da osservarsi nella sua integrità¹⁰⁶. Ciò nonostante, si tratta di adeguamenti liturgici necessitati, che in concomitanza della crisi epidemica e delle conseguenti misure di contenimento governative hanno dato luogo alla disapplicazione provvisoria della normativa liturgica, dovuta alla sopravvenienza di una causa scusante che ne ha

riportano D. AGASSO JR – G. GALEAZZI, *Coronavirus, ostie consacrate e poi imbustate: il piano per sciogliere il nodo della Comunione. Palazzo Chigi sta studiando il modo per permettere di svolgere le messe in presenza dei fedeli*, in *La Stampa*, 30 aprile 2020). Una soluzione, questa, stigmatizzata, in quanto sacrilega, dal Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Cardinale Robert Sarah, il quale ha ribadito tanto il diritto dei fedeli di ricevere la comunione in bocca quanto la necessità che l'eucaristia fosse amministrata in modo dignitoso (cfr. *Sarab: «Basta profanazioni, non si tratta sull'Eucaristia»*, in *La Nuova Bussola Quotidiana*, 2 maggio 2020, consultabile all'indirizzo internet www.lanuovabq.it).

¹⁰⁴ Cfr. *Institutio Generalis Missalis Romani*, nn. 73 e 105, lett. c.

¹⁰⁵ Il Protocollo dispone il rinvio delle celebrazioni della confermazione (n. 3.10). Ciò nonostante, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, rivolgendosi ai Vescovi italiani, presuppone che ora il sacramento possa essere amministrato, «pur in piccoli gruppi», assicurando che ciò «avvenga sempre in un contesto comunitario»: «oltre ad assicurare il rispetto delle indicazioni sanitarie, in questa fase l'unzione può essere fatta usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando» (*La Presidenza della CEI scrive ai vescovi: «Aprirsi a nuove forme di presenza ecclesiale»*, 23 luglio 2020, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it).

¹⁰⁶ L'istruzione *Redemptionis sacramentum* su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la santissima eucaristia della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 25 marzo 2004 – in AAS 96 (2004) 549 ss. –, sancisce che i fedeli «godono del diritto di avere una liturgia vera e in particolar modo una celebrazione della santa Messa che sia così come la Chiesa ha voluto e stabilito, come prescritto nei libri liturgici e dalle altre leggi e norme. Allo stesso modo, il popolo cattolico ha il diritto che si celebri per esso in modo integro il sacrificio della santa Messa, in piena conformità con la dottrina del Magistero della Chiesa. È, infine, diritto della comunità cattolica che per essa si compia la celebrazione della Santissima Eucaristia in modo tale che appaia come vero sacramento di unità, escludendo completamente ogni genere di difetti e gesti che possano generare divisioni e fazioni nella Chiesa» (n. 12).

arrestato l'efficacia cogente¹⁰⁷. Questi adattamenti, invero non espressamente autorizzati dalla Santa Sede¹⁰⁸, hanno comunque ricevuto l'avallo di papa Francesco, che il giorno prima dell'entrata in vigore in Italia del Protocollo del 7 maggio ha ribadito l'indispensabilità di osservare le norme poste dalle autorità civili «per custodire così la salute di ognuno e del popolo»¹⁰⁹.

Un ultimo profilo riguarda il trattamento differenziato riservato dal Protocollo ai *christifideles* che non possano partecipare alle celebrazioni liturgiche, in quanto è stata raggiunta la capienza massima dell'edificio di culto (n. 1.2) o perché presentano sintomi influenzali o respiratori o una temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C (n. 1.6) o, ancora, perché hanno frequentato persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti (n. 1.7). Per ciascuno di essi, il Protocollo si limita a prevedere che siano favorite «le trasmissioni delle celebrazioni in modalità *streaming*» (n. 5.3), invero niente affatto equiparabili a quelle *cum populo*¹¹⁰. Una misura “consolatoria”, mentre forse al riguardo si avrebbe potuto provvedere altrimenti, invocando anche in questo caso l'eventuale amministrazione dell'eucaristia al di fuori della Messa (can. 918), con le precauzioni sanitarie necessarie per tutelare sia la salute del ministro, ordinario o straordinario (can. 910 §§ 1-2), del sacramento, sia il diritto del fedele a ricevere i beni spirituali della Chiesa (can. 213).

¹⁰⁷ Sulla non applicazione della legge canonica, dovuta, per esempio, all'impossibilità di darvi compimento, ricorrendo perciò una causa scusante, cfr., per tutti, E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma 2013, 371 e 387-388.

¹⁰⁸ Si potrebbe in realtà rinvenire una sorta di acquiescenza implicita, specie alla luce del decreto del 25 marzo 2020 della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, che ha disciplinato la celebrazione dei riti della Settimana Santa in tempo di pandemia (cfr. *supra*, § 1). Se pure il Triduo pasquale, culmine dell'anno liturgico – cfr. *Catechismo della Chiesa cattolica*, nn. 1168-1169 –, è stato adattato, a maggior ragione può sostenersi che la Santa Sede avrebbe autorizzato pure l'adeguamento delle restanti celebrazioni che scandiscono il calendario liturgico, specialmente durante il tempo ordinario. Potrebbe allora invocarsi il brocardo '*Plus semper in se continet quod est minus*' (*Regula iuris* 35, in VI°).

¹⁰⁹ Quanto pronunciato da papa Francesco dopo l'*Angelus* di domenica 17 maggio 2020 è consultabile all'indirizzo internet www.vatican.va.

¹¹⁰ Su questo aspetto, rinviando alle pertinenti riflessioni di R. MAIER, *Streaming eucaristici in tempo di pandemia. Una riflessione in seconda battuta*, in *OliR. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* (www.olir.it), 29 marzo 2020, *passim*.

4. LA CENTRALITÀ TELEOLOGICA DELLA *SALUS ANIMARUM*
 NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA CHIESA.
 L'ELASTICITÀ DEL *CORPUS* NORMATIVO DI DIRITTO
 SACRAMENTALE E L'APPORTO INTEGRATIVO DELLE FONTI
 DI DIRITTO PARTICOLARE

Il Protocollo del 7 maggio 2020, dunque, ha permesso alla Chiesa cattolica in Italia di riprendere a certe condizioni le celebrazioni liturgiche, tra le quali vi sono anzitutto le Messe *coram populo*, approdando ad una soluzione concordata con il Governo italiano. Occorre tuttavia formulare alcune riflessioni sulla rilevanza, *ex parte Ecclesiae*, del Protocollo e, più in generale, di tutte le disposizioni, vincolanti e non, adottate sia nella “fase 1” sia nella “fase 2” in spirito di collaborazione con le autorità civili. Ci si può chiedere, in effetti, se la situazione sorta in Italia (e in altri Paesi) corrisponda davvero a quella *sana cooperatio* tra Chiesa e comunità politica, così come definita nel n. 76 della costituzione pastorale *Gaudium et spes* del Concilio Ecumenico Vaticano II¹¹¹.

Nel documento i padri conciliari, pur premettendo che Chiesa e comunità politica servono a titolo diverso la vocazione personale e sociale dell'uomo, hanno ribadito che la Chiesa ha il diritto di esercitare «senza ostacoli la propria missione tra gli uomini», laddove ciò sia richiesto «dalla salvezza delle anime». E proprio la *salus animarum* è il principio che sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria non poteva non informare l'azione della Chiesa e strutturare il suo diritto: coniugandosi, per quanto possibile, con le esigenze della *salus corporis*, ma evitando che la preservazione rigorosa di quest'ultima concepisse l'uomo quale essere limitato «al solo orizzonte temporale», piuttosto che dischiuso alla sua “vocazione eterna”. D'altro canto, il *bonum commune*, stella polare cui l'autorità ecclesiastica orienta l'attività di regolazione dell'esercizio dei diritti dei fedeli (can. 223 § 2), è quello ecclesiale, che presenta una dimensione trascendente per cui la *societas Ecclesiae* deve

¹¹¹ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Costituzione pastorale* “*Gaudium et spes*” *sulla Chiesa nel mondo contemporaneo*, 7 dicembre 1965, n. 76. In questa sede, si riproduce la versione tradotta in lingua italiana del documento, consultabile all'indirizzo internet www.vatican.va.

porsi al servizio dell'uomo, offrendogli tutti i beni necessari per la sua salvezza¹¹². Una posizione peculiare che fa della Chiesa un *instrumentum salutis*, definendo inevitabilmente le sue interrelazioni con le realtà secolari, che non possono vanificare la prospettiva soteriologica cui la Chiesa stessa è protesa. La Chiesa, infatti, è certamente “nel mondo”¹¹³ e costantemente “in uscita”, secondo un'espressione tanto cara al Pontefice regnante¹¹⁴, per andare incontro alle vicissitudini umane, sostenendole; ma, al tempo stesso, essa *non è del mondo* (Gv 15,19) e rifugge logiche prettamente profane che offuscherebbero la sua autentica funzione, come ha ribadito di recente la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nella Lettera “*Torniamo con gioia all'Eucaristia!*” del 15 agosto 2020, rivolta ai presidenti delle Conferenze Episcopali¹¹⁵.

¹¹² Sul concetto di bene comune, cfr. M. CORTÉS, «Bien común», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, II, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 682.

¹¹³ G. DALLA TORRE, *Una Chiesa all'altezza dei tempi*, cit., 48.

¹¹⁴ Cfr. FRANCESCO, *Esortazione apostolica “Evangelii gaudium” sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale*, 24 novembre 2013, AAS 105 (2013) 1019 ss., n. 24.

¹¹⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, “*Torniamo con gioia all'Eucaristia!*”. *Lettera ai presidenti delle Conferenze episcopali sulla celebrazione della liturgia durante e dopo la pandemia del covid-19*, 15 agosto 2020, prot. n. 432/20, in *L'Osservatore romano*, 13 settembre 2020, 7. Alcuni passaggi dell'epistola dicasteriale, approvata da papa Francesco, sono alquanto significativi, anzitutto laddove si pone in risalto la valenza comunitaria dei luoghi sacri, come le chiese, le quali sin dalla Chiesa dei primordi sono state concepite quali «*domus Dei e domus ecclesiae*» ove i fedeli si riuniscono, ieri come oggi, «come comunità di Dio, popolo convocato per il culto e costituito in assemblea santa». Di conseguenza, «la casa del Signore suppone la presenza della famiglia dei figli di Dio»: essa, infatti, non è «una città dalle porte chiuse» ed i cristiani, «Formati al valore della vita comunitaria e alla ricerca del bene comune [...] hanno sempre cercato l'inserimento nella società, pur nella consapevolezza di un'alterità: essere nel mondo senza appartenere a esso e senza ridursi a esso (cfr. *Lettera a Diogneto*, 5-6)». Sulla base di tale premessa, ad un tempo teologica ed assiologica, la Congregazione evidenzia come sia «necessario e urgente tornare alla normalità della vita cristiana» nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie, riprendendo soprattutto le celebrazioni *cum populo*, che divergono da quelle trasmesse dai mezzi di comunicazione, in quanto «nessuna trasmissione è equiparabile alla partecipazione personale o può sostituirla», privando dell'«incontro personale e intimo con il Dio incarnato che si è consegnato a noi non in modo virtuale, ma realmente, dicendo: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui” (Gv 6,56)». Di se-

La gerarchia ecclesiastica, pertanto, non dovrebbe mai optare per un approccio “secolarizzato” che salvaguardi esclusivamente ovvero in misura non proporzionata i beni della vita e dell’integrità fisica della persona, anziché promuovere soluzioni pastorali all’insegna di quella “creatività”, invocata da papa Francesco durante l’*Angelus* del 15 marzo 2020, testimonianza tangibile della vicinanza dei pastori, i quali con “zelo apostolico” non abbandonano il popolo di Dio, né ignorano le necessità spirituali dei fedeli¹¹⁶. La norma giuridica, in questo frangente così delicato, può allora essere auspicabilmente invocata, osservata, adattata e, segnatamente, divenire oggetto di “riscoperta”: non già al fine di riprendere immediatamente le celebrazioni liturgiche laddove fossero sospese, ma allo scopo di garantire la continuità della fruizione dei *bona spiritualia* per tramite dell’applicazione delle disposizioni canoniche che, nel regolare in circostanze straordinarie l’amministrazione dei sacramenti, disvelano l’intrinseca nonché straordinaria elasticità della *lex Ecclesiae* e perciò le sue innate potenzialità salvifiche¹¹⁷.

guito il Dicastero conferma alcuni “principi” e suggerisce «linee di azione per promuovere un rapido e sicuro ritorno alla celebrazione dell’Eucaristia» assai rilevanti: le norme igieniche non devono «portare alla sterilizzazione dei gesti e dei riti», generando paure tra i fedeli; i Vescovi è bene che agiscano affinché le autorità civili non equiparino di fatto le celebrazioni eucaristiche ad assembramenti di persone o a «forme di aggregazioni ricreative»; si ribadisce con forza il principio secondo il quale «Le norme liturgiche non sono materia sulla quale possono legiferare le autorità civili, ma soltanto le competenti autorità ecclesiastiche»; si raccomanda che sia assicurato il diritto dei fedeli «di ricevere il Corpo di Cristo e di adorare il Signore presente nell’Eucaristia nei modi previsti, senza limitazioni che vadano addirittura al di là di quanto previsto dalle norme igieniche emanate dalle autorità pubbliche o dai Vescovi». Infine, dopo avere ricordato che le misure varate dalle autorità ecclesiastiche competenti in tempo di pandemia «scadono quando la situazione torna alla normalità», la Congregazione ribadisce che la missione della Chiesa è di «custodire la persona umana nella sua totalità»: dunque, «alla preoccupazione doverosa per la salute pubblica la Chiesa unisce l’annuncio e l’accompagnamento verso la salvezza eterna delle anime».

¹¹⁶ Il testo dell’*Angelus* di papa Francesco è consultabile all’indirizzo internet www.vatican.va.

¹¹⁷ Cfr. J. PUDUMAI DOSS, *Sacramenti: un diritto dei fedeli?*, cit., 846, che fa riferimento ad «un’inerente flessibilità» del diritto canonico.

*Casus necessitatis*¹¹⁸, *iusta causa*¹¹⁹, *articulo mortis*¹²⁰, *gravis ratio*¹²¹ sono concetti giuridici indeterminati ricorrenti nel Codice, che favoriscono l'accesso ai beni spirituali e possono ovviare all'interruzione o al rinvio dell'attività sacramentale della Chiesa. E i Vescovi diocesani ben potrebbero farvi affidamento con senso di sollecitudine, onde assolvere l'obbligo di urgere l'osservanza delle leggi ecclesiastiche (can. 392 § 1)¹²², non escluse quelle date in materia liturgico-sacramentale (can. 838 § 4): ideando iniziative pastorali che favoriscano, ai sensi del can. 223 § 2, il diritto ai sacramenti, prevenendone la compressione eccessiva (come riteniamo sia accaduto in relazione al diritto-dovere alle esequie ecclesiastiche di cui al can. 1176 § 1) o la sospensione a tempo indeterminato (come forse è avvenuto in merito al diritto di ogni battezzato di essere ammesso alla sacra comunione – can. 912 – e ai provvedimenti adottati in alcune diocesi italiane circa la sospensione indistinta di tutte le celebrazioni e la chiusura delle chiese). L'interruzione delle azioni liturgiche, del resto, potrebbe compromettere la dimensione eminentemente personale dei sacramenti e del relativo diritto (*sacramenta propter homines*), “assorbito” e, dunque, reso vano dalla compresenza di un interesse comunitario di cui si addurrebbe l'indiscussa preminenza¹²³: quando, in realtà, all'interno della Chiesa, persona e comunità costituiscono due profili inscindibili che devono vicendevolmente integrarsi, in quanto l'una non può escludere l'altra.

¹¹⁸ Cfr. cann. 857 § 1, 861 § 2, 862, 884 § 1, 911 § 2, 925, 932 § 1, 961 § 1 n. 2, 986 § 2, 999 n. 2, 1000 § 1, 1000 § 3, 1071 §§ 1-2 e 1119.

¹¹⁹ Cfr. cann. 857 § 2, 906, 920 § 2, 963, 964 § 3, 1003 § 2, 1015 § 2, 1031 § 4 e 1130.

¹²⁰ Cfr. cann. 865 § 2, 867 § 2, 868 § 2, 883 n. 3, 891, 921 § 1, can. 961 § 1 n. 1, 976, 986 § 1, 1079 §§ 1-4 e 1116 § 1 n. 1.

¹²¹ Cfr. cann. 884 § 2, 916, 1000 § 2 e 1068.

¹²² E ciò tanto *secundum legem* quanto *praeter legem*, come rileva T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, cit., 64.

¹²³ Come ben rileva T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, cit., 98-99, «En última instancia, la atención a la persona en su individualidad irreplicable, es decir, el fiel cristiano en su personalísima vocación, debe constituir el punto de mira capital hacia el que se oriente toda actividad institucional de la Iglesia, y de manera especial la sacramental, al igual que debe ser la persona el centro sobre el que graviten todas las acciones institucionales de la sociedad humana. Ahora bien, si el fiel como persona se diluyera en los contornos confusos de lo comunitario, difícilmente podría predicarse la trascendencia de la persona humana en el actuar público o privado de la sociedad».

In altri termini, la Conferenza Episcopale Italiana ed i Vescovi diocesani possono cogliere l'occasione di perpetuare quel *sensus missionis* che permea in prospettiva soteriologica ogni attività della Chiesa anche in un contesto così peculiare come quello epidemico, come attesta peraltro la sua tradizione¹²⁴. E il diritto particolare ben può fornire un apporto integrativo decisivo, completando gli orientamenti e le disposizioni concordate dalla Conferenza Episcopale Italiana a livello nazionale per accomodare (e non già per allineare pedissequamente) le modalità concrete di amministrazione dei sacramenti nel corso dell'emergenza sanitaria¹²⁵. Di questo apporto, peraltro, l'autorità ecclesiastica potrà giovare nell'immediato, stante il riaffacciarsi di un nuovo scenario pandemico che sta caratterizzando l'ultimo trimestre del 2020 – e, probabilmente, caratterizzerà buona parte del 2021 –, se non a livello nazionale, a livello regionale e locale. Un'evenienza che esigerà la pronta risposta sul piano pastorale delle istituzioni ecclesiastiche, ciascuna delle quali auspicabilmente saprà escogitare soluzioni proporzionali, transitorie e calibrate che si raccordino con quanto sta-

¹²⁴ Basti pensare a San Carlo Borromeo, il quale, durante l'epidemia di peste che si abbatté su Milano nel 1576-1577, manifestò in più occasioni la sua vicinanza ai fedeli sofferenti, non ignorando le disposizioni date dall'autorità civile. Si veda al riguardo C. MARCORA, *Il processo diocesano informativo sulla vita di S. Carlo per la sua canonizzazione*, Memorie storiche della Diocesi di Milano 9 (1962) 76 ss.

¹²⁵ Per esempio, ogni Vescovo diocesano avrebbe potuto invocare l'applicazione del can. 918, regolando l'accesso alle chiese e le misure sanitarie da adottare per consentire la distribuzione dell'eucaristia *extra Missam*. Sulla necessità di congegnare «soluzioni accettabili [...] alla vita sacramentale dei fedeli in questo periodo di prova», si veda V. PACILLO, *Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l'emergenza da COVID-19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della grazia*, cit., n. 5. Tali soluzioni, peraltro, erano state prospettate anche dalla nota della Penitenzieria Apostolica sul sacramento della penitenza del 19 marzo 2020, ove si invitava il Vescovo diocesano o eparchiale, da un lato, ad «indicare a sacerdoti e penitenti le prudenti attenzioni da adottare nella celebrazione individuale della riconciliazione sacramentale, quali la celebrazione in luogo areato esterno al confessionale, l'adozione di una distanza conveniente, il ricorso a mascherine protettive, ferma restando l'assoluta attenzione alla salvaguardia del sigillo sacramentale ed alla necessaria discrezione»; e, dall'altro, a valutare «la necessità e l'opportunità di costituire, laddove necessario, in accordo con le autorità sanitarie, gruppi di “cappellani ospedalieri straordinari”, anche su base volontaria e nel rispetto delle norme di tutela dal contagio, per garantire la necessaria assistenza spirituale ai malati e ai morenti». Due esempi di genuina “creatività”, cui i Vescovi avrebbero potuto trarre feconda ispirazione.

bilito dalle autorità civili – basti solo pensare all’applicazione, integrale o parziale secondo le indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico, del Protocollo del 7 maggio 2020¹²⁶ ovvero all’interruzione delle cerimonie religiose nelle aree maggiormente critiche – e, ad un tempo, soddisfino le esigenze specifiche della compagine ecclesiale: anzitutto le necessità spirituali protese, al fondo, alla salvezza dei suoi membri, come peraltro ha già provveduto a fare la Penitenzieria Apostolica nel commutare, al fine di «evitare assembramenti laddove fossero proibiti», le pie opere per conseguire le indulgenze plenarie da applicarsi a favore di fedeli defunti¹²⁷, a riprova della grande capacità di adattamento dello *ius Ecclesiae* a situazioni di necessità destinate a protrarsi nel tempo.

Recentemente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano del 3 novembre 2020, nel ricondurre le Regioni italiane entro tre “aree” distinte sulla base della gravità del quadro pandemico (gialla, arancione e rossa: artt. 1-3), in relazione alle quali si prevede l’adozione, con ordinanza del Ministro della Salute, di misure di contenimento del contagio progressivamente più restrittive, non prevede in nessuna di queste “aree” la sospensione di tutte le cerimonie religiose. Infatti, si possono continuare a celebrare le «funzioni religiose con partecipazione di persone» nel rispetto, tra l’altro, del Protocollo del 7 maggio 2020 (art. 1, c. 9, lett. q), il quale, come ha precisato il direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, è ancora «integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico». L’unico elemento di novità è dato dalla circostanza che «Nelle zone rosse, per partecipare a una celebrazione o recarsi in un

¹²⁶ In questo senso si vedano le *Precisazioni su DPCM del 13 ottobre 2020*, 14 ottobre 2020, consultabili all’indirizzo internet www.chiesacattolica.it, con le quali il direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana ha dichiarato che «Il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 lascia invariato quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo. Esso rimane altresì integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, già trasmesse nel corso dell’estate» (a titolo esemplificativo, cfr. *supra*, note 101, 103 e 105).

¹²⁷ Cfr. PENITENZIERIA APOSTOLICA, *Decreto. Questo anno, nelle attuali contingenze dovute alla pandemia da “covid-19”, le Indulgenze plenarie per i fedeli defunti saranno prorogate per tutto il mese di Novembre, con adeguamento delle opere e delle condizioni a garantire l’incolumità dei fedeli*, 22 ottobre 2020, in *L’Osservatore romano*, 23 ottobre 2020, 8.

luogo di culto, deve essere compilata l'autocertificazione»¹²⁸. Ora, dunque, i pastori della Chiesa permangono nella condizione di garantire al popolo di Dio l'amministrazione dei sacramenti anche nelle zone maggiormente colpite dalla pandemia e, di conseguenza, di salvaguardare il diritto alla ricezione dei *bona spiritualia* (can. 213), diversamente da quanto si è verificato nel corso della "fase 1" (anche se non manca chi ha sospeso provvisoriamente le celebrazioni festive)¹²⁹. Un cambiamento, questo, che si è dispiegato lungo il duplice versante normativo e dei rapporti interistituzionali, rivelatore della fiducia che il Governo italiano ripone nei confronti della Chiesa cattolica e in particolare nelle disposizioni bilateralmente concordate, la cui applicazione si è dimostrata sino ad oggi responsabile, a presidio dello svolgimento in regime di sicurezza sanitaria delle azioni liturgiche. Eppure, non può escludersi che sopravvengano misure ancor più rigide con cui si decreterà di nuovo l'interruzione delle celebrazioni comunitarie: un'eventualità al cospetto della quale l'autorità ecclesiastica potrà congegnare soluzioni flessibili che, *ratione necessitatis*, riflettano ed implementino adeguatamente la funzione specifica della Chiesa quale sacramento di salvezza.

¹²⁸ Cfr. *Precisazione su DPCM del 3 novembre, 5 novembre 2020*, consultabile all'indirizzo internet www.chiesacattolica.it.

¹²⁹ Si considerino, a titolo esemplificativo, le Regioni Lombardia e Piemonte, considerate "zone rosse" a partire dal 6 novembre 2020. Da una parte, nella diocesi di Milano è previsto che le Messe con partecipazione del popolo possano essere celebrate, ancorché i fedeli siano tenuti a recarsi «solo nella chiesa nelle vicinanze della propria abitazione o nella stessa Comunità Pastorale o almeno nel proprio Comune» e, laddove siano «sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa», possano «esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità"» (ARCIDIOCESI DI MILANO. CURIA ARCIVESCOVILE. AVVOCATURA, *Sintesi delle disposizioni civili e canoniche circa l'emergenza COVID-19 in vigore nell'Arcidiocesi di Milano al 10 novembre 2020*, consultabile all'indirizzo internet www.chiesadimilano.it); dall'altra, nella diocesi piemontese di Pinerolo, il Vescovo, congiuntamente con la Chiesa valdese di Pinerolo, ha comunicato la decisione di sospendere le celebrazioni festive per due settimane «con la volontà di dare a questo gesto una valenza ecumenica e di testimonianza civile», dando «un segnale di solidarietà e vicinanza a tutti coloro che sono stati costretti a limitare drasticamente la propria attività lavorativa e, nello stesso tempo, ci impegniamo a non provocare ulteriore sovraccarico al lavoro degli operatori sanitari». I fedeli, pertanto, sono stati invitati «a coltivare la propria fede e la propria pietà attraverso la lettura biblica e la preghiera personale» (*Sospese le celebrazioni festive per le prossime due settimane, comunicato congiunto Diocesi Pinerolo e chiesa valdese*, consultabile all'indirizzo internet www.diocesipinerolo.it).

Bibliografia

- AA. VV., *Law, Religion and Covid-19 Emergency*, P. CONSORTI (ed.), DiReSom, Pisa 2020.
- AGASSO JR, D. – GALEAZZI, G., *Coronavirus, ostie consacrate e poi imbustate: il piano per sciogliere il nodo della Comunione. Palazzo Chigi sta studiando il modo per permettere di svolgere le messe in presenza dei fedeli*, en *La Stampa*, 30 aprile 2020.
- ALICINO, F., *Costituzione e religione in Italia al tempo della pandemia*, Stato Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 19/2020, 1-24.
- ASTORRI, R., *Interventi delle Conferenze episcopali europee e delle conferenze regionali italiane in materia di Coronavirus*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 37 (2020) 301-305.
- BALSAMO, F., *La leale collaborazione tra Stato e confessioni religiose alla prova della pandemia da Covid-19. Una prospettiva dall'Italia*, Diritto e Religione nelle Società Multiculturali (<https://diresom.net>), 27 marzo 2020.
- BAURA, E., *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma 2013.
- BOGARÍN DÍAZ, J., *El favor libertatis como clave hermenéutica del canon 223*, *Ius Canonicum* 53 (2013) 517-546.
- BONI, G., *Il fondamentale diritto dei fedeli ai sacramenti*, Centro Studi Rosario Livatino (www.centrostudilivatino.it), 7 maggio 2020.
- BOTTI, F., *Bagattelle per una pandemia*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 10/2020, 1-21.
- CARRER, M., *Salus rei publicae e salus animarum, ovvero sovranità della Chiesa e laicità dello Stato: gli artt. 7 e 19 Cost. ai tempi del Coronavirus*, *BioLaw Journal. Rivista di BioDiritto. Special issue. Un diritto per la pandemia* (2020), 1, 339-343.
- CENALMOR, D., *sub can. 213*, in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1, 3ª ed., Eunsa, Pamplona 2002, 91-98.
- CENALMOR, D., *sub can. 223*, in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II/1, 3ª ed., Eunsa, Pamplona 2002, 157-161.

- CESARINI, A., *I limiti all'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria e la 'responsabile' collaborazione con le confessioni religiose*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 18/2020, 1-26.
- CIMBALO, G., *Il Papa e la sfida della pandemia*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 9/2020, 13-20.
- COLAIANNI, N., *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7/2020, 25-40.
- CONSORTI, P., *Le religioni e il virus*, Diritto e Religioni nelle Società Multiculturali (<https://diresom.net>), 9 marzo 2020.
- CORTÉS, M., «Bien común», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, II, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2012, 682-685.
- DALLA TORRE, G., *Una Chiesa all'altezza dei tempi*, in L. ALICI – G. DE SIMONE – P. GRASSI (eds.), *Quaderni di dialoghi. Speciale 2020. La fede e il contagio nel tempo della pandemia*, Editrice Ave, Roma 2020, 46-49.
- DALLA TORRE, G., *Coronavirus. Gli ordini dati dallo Stato e gli ordini interni alla Chiesa*, in *Avvenire*, 24 marzo 2020.
- DECIMO, L., *La "stagione" dei protocolli sanitari tra Stato e confessioni religiose*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 14 maggio 2020.
- DEL POZZO, M., *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Edusc, Roma 2018.
- DEL POZZO, M., *La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa*, Edusc, Roma 2013.
- DI IORIO, T., *La quarantena dell'anima del civis-fidelis. L'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 11/2020, 36-67.
- FELICIANI, G., *Il popolo di Dio*, 3^a ed., il Mulino, Bologna 2003.
- FERRARI, A., *Covid-19 e libertà religiosa*, SettimanaNews (www.settimananews.it), 6 aprile 2020.

- FUCCILLO, A., *La religione “contagiata” dal virus? La libertà religiosa nella collaborazione Stato-Chiesa nell'emergenza covid-19*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 21 aprile 2020.
- FUCCILLO, A. – ABU SALEM, M. – DECIMO, L., *Fede interdetta? L'esercizio della libertà religiosa collettiva durante l'emergenza COVID-19: attualità e prospettive*, Calumet – intercultural law and humanities review (www.calumet-review.it), 87-117.
- FUENTES, J. A., *Participación de los fieles en la comunión eucarística. Límites al ejercicio de un derecho*, Fidelium iura 14 (2004) 11-33.
- GIANFREDA, A., *Libertà religiosa e culto dei defunti all'epoca del Coronavirus*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 17 marzo 2020.
- GIRAUDO, C., *La vita sacramentale in tempo di pandemia*, in L. ALICI – G. DE SIMONE – P. GRASSI (eds.), *Quaderni di dialoghi. Speciale 2020. La fede e il contagio nel tempo della pandemia*, Editrice Ave, Roma 2020, 53-57.
- LE TOURNEAU, D., *Le canon 213 sur le droit aux biens spirituels et ses conséquences sur les droits et les devoirs fondamentaux dans l'Èglise*, Studia canonica 47 (2013) 407-466.
- LICASTRO, A., *Il lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della pandemia*, ConsultaOnline (www.giurcost.org) (2020) 1, 229-241.
- LO GIACCO, M. L., *I “Protocolli per la ripresa delle celebrazioni delle confessioni diverse dalla cattolica”: una nuova stagione nella politica ecclesiastica italiana*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 12/2020, 107-114.
- LO GIACCO, M. L., *In Italia è in quarantena anche la libertà di culto*, Diritto e Religione nelle Società Multiculturali (https://diresom.net), 12 marzo 2020.
- MACRÌ, G., *Brevi considerazioni in materia di governance delle pratiche di culto tra istanze egualitarie, soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) “fotocopia”*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11/2020, 68-96.
- MACRÌ, G., *La libertà religiosa alla prova del Covid-19. Asimmetrie giuridiche nello “stato di emergenza” e nuove opportunità pratiche di socialità*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 9/2020, 23-49.

- MADERA, A., *Some preliminary remarks on the impact of COVID-19 on the exercise of religious freedom in the United States and Italy*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 16/2020, 70-140.
- MAIER, R., *Streaming eucaristici in tempo di pandemia. Una riflessione in seconda battuta*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 29 marzo 2020.
- MARCORA, C., *Il processo diocesano informativo sulla vita di S. Carlo per la sua canonizzazione*, Memorie storiche della diocesi di Milano 9 (1962) 76-735.
- MARTÍN DE AGAR, J. T., *sub can. 843*, in Á. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, III/1, 3ª ed., Eunsa, Pamplona 2002, 424-428.
- MONTESANO, S., *Libertà di culto ed emergenza sanitaria: sintesi ragionata delle limitazioni introdotte in Italia per contrastare la diffusione del Covid-19*, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 37 (2020) 255-263.
- MONTESANO, S., *La Chiesa cattolica e il Governo: la bilateralità tra “leale collaborazione” ed emergenza*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 12 maggio 2020.
- MONTESANO, S., *L'esercizio della libertà di culto ai tempi del Coronavirus*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 20 marzo 2020.
- NITOGLIA, S., *Covid-19 e libertà religiosa*, L-Jus. Rivista trimestrale del Centro studi Rosario Livatino 3 (2020) 1, 55-68.
- PACILLO, V., *La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), n. 8/2020, 85-94.
- PACILLO, V., *Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l'emergenza da COVID-19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della grazia*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 6 aprile 2020.
- PACILLO, V., *La sospensione del diritto di libertà religiosa nel tempo della pandemia*, Olir. Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), 16 marzo 2020.

- PACILLO, V., *La libertà di culto di fronte all'emergenza Covid-19. Profili di diritto canonico e di diritto ecclesiastico italiano*, *Il diritto ecclesiastico* 130 (2019) 11-33.
- PIGHIN, B. F., *Diritto sacramentale canonico*, Marcianum Press, Venezia 2016.
- PUDUMAI DOSS, J., *Sacramenti: un diritto dei fedeli?*, *Rivista liturgica* 98 (2011) 822-847.
- RINCÓN-PÉREZ, T., *La liturgia y los sacramentos en el derecho de la Iglesia*, 3ª ed., Eunsa, Pamplona 2007.
- SARAH, R., *Sarah: «Basta profanazioni, non si tratta sull'Eucaristia»*, in *La Nuova Bussola Quotidiana* (www.lanuovabq.it), 2 maggio 2020.
- TARANTINO, D., *“Ego te absolvo”. Il sacerdote medicus animarum ai tempi del Covid-19*, *Diritto e Religione nelle Società Multiculturali* (<https://diresom.net>), 20 aprile 2020.
- TESTA BAPPENHEIM, S., *La Pandemia Covid-19 autorizza a derogare la regola canonica dell'assoluzione necessariamente preceduta dalla confessione individuale? (can. 961 CIC)*, *Diritto e Religione nelle Società Multiculturali* (<https://diresom.net>), 22 aprile 2020.
- TIRA, A., *Normativa emergenziale ed esercizio pubblico del culto. Dai protocolli con le confessioni diverse dalla cattolica alla legge 22 maggio 2020, n. 35*, *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 8 giugno 2020.
- TIRA, A., *Libertà di culto ed emergenza sanitaria: il protocollo del 7 maggio 2020 concordato tra Ministero dell'Interno e Conferenza Episcopale Italiana*, *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 16 maggio 2020.
- TOMER, A., *Libertà religiosa tra pandemia e garanzie nazionali, sovranazionali e pattizie*, *AmbienteDiritto. Rivista trimestrale di diritto pubblico* 20 (2020) 3, 320-340.
- VISIOLI, M., *Il diritto di ricevere i sacramenti (can. 213)*, *Quaderni di diritto ecclesiale* 30 (2017) 455-474.

